

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Pagina  
1/104

**SAICO S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  
CONTROLLO  
(D. Lgs. 231/2001)**

(Versione approvata dall'Assemblea dei soci il 22/07/2022)

  
**SAICO S.r.l.**  
Amministratore unico  
Ing. Andrea Galoni

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Pagina

2/104

**INDICE**

<b>A) DEFINIZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>B) NOTA RELATIVA ALLA REVISIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>7</b>
<b>C) PARTE GENERALE.....</b>	<b>8</b>
<b>1. QUADRO NORMATIVO .....</b>	<b>9</b>
1.1 <i>Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i> .....	9
1.2 <i>Le fattispecie di reato</i> .....	10
1.3 <i>La condizione esimente</i> .....	12
1.4 <i>Le linee guida di ANPIT</i> .....	13
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO     DI SAICO S.R.L. ....</b>	<b>14</b>
2.1 <i>L'attività svolta da SAICO S.R.L.</i> .....	14
2.2 <i>La struttura organizzativa</i> .....	15
2.3 <i>Il sistema integrato dei controlli interni</i> .....	16
2.4 <i>Finalità del Modello e principi ispiratori</i> .....	17
2.5 <i>La struttura del Modello</i> .....	18
2.6 <i>Il Codice Etico</i> .....	18
<b>3. ADOZIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>19</b>
3.1 <i>La metodologia seguita per la definizione del Modello</i> .....	19
3.2 <i>Adozione del Modello</i> .....	22
<b>4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>22</b>
4.1 <i>Struttura dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	22
4.2 <i>Nomina, composizione, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	23
4.3 <i>Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	24
4.4 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i> .....	25
4.5 <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	27

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

3/104

4.6 Whistleblowing .....	28
5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	29
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	30
6.1 Misure nei confronti dei dipendenti .....	31
6.2 Misure nei confronti dei dirigenti .....	32
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori.....	32
6.4 Misure nei confronti dei Sindaci .....	32
6.5 Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner .....	32
6.6 Misure in materia di Whistleblowing.....	33
7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	33
<b>D) PARTE SPECIALE .....</b>	<b>34</b>
I. PROTOCOLLO REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	36
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione .....</i>	<i>36</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali.....</i>	<i>43</i>
<i>Principi generali di comportamento.....</i>	<i>45</i>
<i>Procedure specifiche .....</i>	<i>46</i>
<i>Principali attività dell'OdV .....</i>	<i>46</i>
II. PROTOCOLLO REATI SOCIETARI .....	48
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione.....</i>	<i>48</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali.....</i>	<i>52</i>
<i>Principi generali di comportamento .....</i>	<i>53</i>
<i>Procedure specifiche .....</i>	<i>54</i>
<i>Principali attività dell'OdV .....</i>	<i>55</i>
III. PROTOCOLLO REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	57
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione .....</i>	<i>57</i>
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali.....</i>	<i>58</i>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Pagina

4/104

<i>Principi generali di comportamento</i> .....	59
<i>Procedure specifiche</i> .....	59
<i>Principali attività dell'OdV</i> .....	60
<b>IV. PROTOCOLLO REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b> .....	<b>62</b>
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i> .....	62
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i> .....	64
<i>Principi generali di comportamento</i> .....	66
<i>Procedure specifiche</i> .....	68
<i>Principali attività dell'OdV</i> .....	69
<b>V. PROTOCOLLO REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO</b> .....	<b>70</b>
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i> .....	70
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i> .....	73
<i>Procedure specifiche</i> .....	73
<i>Principi generali di comportamento</i> .....	74
<i>Principali attività dell'OdV</i> .....	74
<b>VI. PROTOCOLLO REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</b> .....	<b>75</b>
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i> .....	75
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i> .....	78
<i>Principi generali di comportamento</i> .....	79
<i>Procedure specifiche</i> .....	80
<i>Principali attività dell'OdV</i> .....	80
<b>VII. PROTOCOLLO DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE</b> .....	<b>81</b>

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

5/104

<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i> .....	81
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i> .....	83
<i>Principi generali di comportamento</i> .....	83
<i>Procedure specifiche</i> .....	84
<i>Principali attività dell'OdV</i> .....	84
<b>VIII. PROTOCOLLO REATI AMBIENTALI</b> .....	<b>85</b>
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i> .....	85
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i> .....	86
<i>Principi generali di comportamento</i> .....	87
<i>Procedure specifiche</i> .....	88
<i>Principali attività dell'OdV</i> .....	88
<b>IX. PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b> .....	<b>89</b>
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i> .....	89
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i> .....	89
<i>Principi generali di comportamento</i> .....	89
<i>Procedure specifiche</i> .....	90
<i>Principali attività dell'OdV</i> .....	91
<b>X. PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA</b> .....	<b>92</b>
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i> .....	92
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i> .....	92
<i>Principi generali di comportamento</i> .....	93
<i>Procedure specifiche</i> .....	94
<i>Principali attività dell'OdV</i> .....	94
<b>XI. PROTOCOLLO REATI TRIBUTARI</b> .....	<b>95</b>
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i> .....	95
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i> .....	96

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Pagina

6/104

<i>Principi generali di comportamento</i> .....	96
<i>Procedure specifiche</i> .....	98
<i>Principali attività dell'OdV</i> .....	98
<b>XII. PROTOCOLLO REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, RICICLAGGIO, DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</b> .....	99
<i>Fattispecie di reato e relative modalità di commissione</i> .....	99
<i>Aree di attività a rischio e processi strumentali</i> .....	102
<i>Principi generali di comportamento</i> .....	102
<i>Procedure specifiche</i> .....	103
<i>Principali attività dell'OdV</i> .....	103
<b>XIII. ALTRE FATTISPECIE DI REATO</b> .....	104
<b>ALLEGATI</b> .....	104

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

7/104

### A) DEFINIZIONI

- **Attività a rischio reato:** si intendono le attività aziendali nel cui ambito potrebbero commettersi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001.
- **Codice Etico:** il documento che contiene i principi, i valori e le regole comportamentali caratterizzanti la Società.
- **Destinatari:** l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale – monocratico, l'Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e consulenti di SAICO S.R.L., i fornitori, i partner e tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito dell'attività a rischio di reato per conto e nell'interesse della Società.
- **Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2003, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” e le successive modifiche ed integrazioni.
- **Modello:** il presente “Modello di gestione, organizzazione e controllo” adottato dalla Società ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto 231/2001, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati-presupposto;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del Decreto 231/2001, cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Processi Sensibili:** i processi tramite i quali, pur non potendosi ravvisare il rischio diretto di commissione dei Reati, si possono realizzare fatti e/o atti strumentali o utili alla commissione dei medesimi Reati.
- **Protocolli:** tutte le misure organizzative, fisiche e/o logiche al fine di prevenire la commissione dei Reati.
- **SAICO S.R.L.:** SAICO S.R.L., con sede in Via Nicola Marchese n. 8, Roma.
- **Reati-presupposto:** i reati o il singolo reato previsti dal Decreto 231/2001 o contenuti in altri provvedimenti di legge che al medesimo Decreto fanno rinvio.
- **Soggetti Apicali:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del Decreto 231/2001, ovverosia i soggetti “*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*”. Sono soggetti apicali l'Amministratore Unico, gli alti dirigenti, i dipendenti dotati di particolare autonomia e potere decisionale, i procuratori.
- **Soggetti Sottoposti:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto 231/2001, ovverosia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro in essere con la Società.
- **Società:** SAICO S.R.L.

### B) NOTA RELATIVA ALLA REVISIONE DEL MODELLO

La prima versione del Modello 231 di SAICO S.R.L. è stata approvata il 20.3.2018.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

8/104

# PARTE GENERALE



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

9/104

### 1. QUADRO NORMATIVO

#### *1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Decreto 231/2001”) recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la c.d. “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti), per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nel loro interesse o al loro vantaggio.

Con la Legge n. 300 del 2000<sup>1</sup> lo Stato Italiano ha provveduto, tra l’altro, alla ratifica della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione UE del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dando attuazione agli obblighi previsti da tali strumenti internazionali e comunitari i quali predispongono appunto la previsione di modelli di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità d’impresa.

Il D. Lgs. n. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione di obblighi internazionali e, allineandosi con i sistemi normativi di molti paesi dell’Europa, istituisce una nuova e autonoma forma di responsabilità a carico dell’ente che non sostituisce quella della persona fisica autore del reato, ma vi si aggiunge.

Per effetto di tale regime di responsabilità, l’ente diviene il destinatario di sanzioni, come specificate nel D. Lgs. n. 231/2001, nel caso in cui un soggetto qualificato (apicale o ad esso sottoposto) ponga in essere una determinata condotta criminosa nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica per cui opera.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive (quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi e sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi), oltre alla confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) ed alla pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

I soggetti destinatari del D. Lgs. 231/2001 sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

---

<sup>1</sup> L’art. 11 della Legge n. 300/2000 ha introdotto nell’Ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per determinate fattispecie di reato. In particolare, il menzionato articolo conteneva la delega al Governo per disciplinare l’articolazione di tale tipo responsabilità. Il Governo, in attuazione della delega, ha adottato il D. Lgs. n. 231/2001.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

10/104

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso **nell'interesse dell'ente**, ovvero ogni qualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio all'ente medesimo. La responsabilità è altresì ascrivibile all'ente ogniqualvolta lo stesso tragga dalla condotta illecita un qualche **vantaggio** (economico e non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'ente. Nel caso in cui l'autore del reato abbia invece agito esclusivamente a vantaggio proprio o di un terzo, la responsabilità dell'ente non sussiste.

Per quanto riguarda i soggetti, l'art. 5 del Decreto 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (“*Soggetti Apicali*”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in precedenza citati (“*Soggetti Sottoposti*”).

Il Decreto 231/2001, inoltre, prevede che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto “*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”.

Pertanto, ai fini della responsabilità dell'ente, la normativa, oltre all'esistenza dei requisiti sopra indicati che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, impone l'accertamento di una “colpa di organizzazione” dell'ente. Tale colpa risiede nell'omessa adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che garantisca il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell'ente e, di conseguenza, eviti o sia finalizzato ad evitare le fattispecie delittuose.

Infine, il Decreto 231/2001 in esame prevede l'istituzione di un “organismo di controllo interno all'ente” con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

### ***1.2 Le fattispecie di reato***

L'ente può essere ritenuto responsabile esclusivamente per i reati indicati nel Decreto 231/2001, nonché in altri provvedimenti di legge che al medesimo Decreto 231/2001 fanno rinvio (c.d. “*reati-presupposto*”).

Nel corso degli anni, la materia dei reati dalla cui commissione deriva la responsabilità amministrativa degli enti ha subito numerosi interventi legislativi. Per effetto dei suddetti interventi, la casistica dei reati-presupposto si è notevolmente ampliata.

I reati-presupposto, richiamati dal Decreto 231/2001 o da normative che ad esso fanno rinvio, sono i seguenti:

1. Delitti commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, come modificati dalla legge n. 3/19 e D.lgs. n. 75/2020);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
4. Delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
5. Delitti contro l'industria e il commercio (25 *bis*. 1);

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

11/104

6. Reati societari (art. 25 *ter*);
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*);
8. Delitti commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1*);
9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);
10. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
12. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies* – aggiornato ex D.lgs n. 195/2021);
13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [art. 171, comma 1, lett. a) *bis* e 3, art. 171 *bis*, art. 171 *ter*, art. 171 *octies*, Legge 22 aprile 1941, n. 633] - (art. 25 *novies*);
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.) - (art. 25 *decies*);
16. Reati ambientali (art. 25 *undecies*);
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
18. Delitti di razzismo e xenofobia, di cui alla Legge 13 ottobre 1975, n. 654 [aggiunto dalla legge n. 167/2017 e modificato dal D. Lgs. n. 21/2018] - (art. 25 *terdecies*);
19. Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo introdotto dalla L. n. 39/2019] - (art.25 *quaterdecies*);
21. Reati Tributarî [Articolo introdotto dalla L. n. 157/2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale)] – (art. 25 *quinquiesdecies*);
22. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* aggiunto dal D.lgs n. 75/2020);
23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* aggiunto dalla Legge n. 22/2022);
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodecies*);
25. Illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, Legge n. 9/2013) – presupposto per enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

12/104

### *1.3 La condizione esimente*

Il D. Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 dispone che nel caso di reati compiuti dai Soggetti Apicali, l'ente non è responsabile qualora dimostri che:

- a) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a **un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- c) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il Legislatore ha individuato nei suddetti modelli di organizzazione e gestione una fattispecie esimente dai reati, realizzando una vera e propria inversione dell'onere della prova; ove infatti il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali, sarà l'ente a dover dimostrare, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati nel D. Lgs. 231/2001, che detti soggetti hanno violato il divieto imposto dall'ente medesimo ed eluso il modello predisposto per la sua tutela.

L'ente dovrà dimostrare di avere efficacemente implementato un sistema idoneo a realizzare gli effetti preventivi previsti dalla norma.

L'adozione del modello, infatti, non è una misura sufficiente ad esonerare l'ente dalla responsabilità, sarà altresì necessario dimostrare che il modello adottato sia **efficace ed effettivo**.

L'esonero dalla responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità e di tenuta preventiva del modello che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico della persona giuridica imputata della commissione del reato.

Il secondo comma dell'art. 6 completa la disciplina definendo i requisiti dei modelli organizzativi, i quali per prevenire i reati devono:

- individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati (c.d. **"mappatura delle attività a rischio"**);
- prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza**;
- introdurre un **idoneo sistema disciplinare per punire** il mancato rispetto delle misure contenute nel modello.

Il successivo art. 7 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, ove il reato sia stato compiuto dai Soggetti Sottoposti, la responsabilità dell'ente sussiste se lo stesso sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

13/104

Anche in tal caso, detta inosservanza è esclusa se l'ente ha adottato modelli organizzativi che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché ad eliminare eventuali situazioni reputate a rischio. In tale ipotesi, la prova della responsabilità dell'ente graverà sulla pubblica accusa alla quale spetta il compito di dimostrare la mancata adozione o attuazione del modello da parte dell'ente.

Inoltre, ai fini di una efficace attuazione del modello, la norma impone la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività o della scoperta di significative violazioni, nonché l'attuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### ***1.4 Le linee guida di ANPIT***

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 recita testualmente che *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

ANPIT ha adottato le *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”*.

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in considerazione le disposizioni contenute nelle Linee guida di ANPIT, nonché le recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello sono individuate dalle suddette Linee guida nelle seguenti fasi:

- a) **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare da dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal Decreto 231/2001;
- b) **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. Protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati. Le componenti di un sistema di controllo preventivo sui rischi reato che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello sono così individuate da ANPIT:
  - adozione di un codice etico con riferimento ai reati considerati;
  - adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
  - adozione di procedure manuali e informatiche;
  - adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
  - adozione di un sistema di controllo di gestione;
  - adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

14/104

- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
  - il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.
- c) **la nomina dell'Organismo di Vigilanza**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- d) **la previsione di un adeguato sistema disciplinare** o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello.

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SAICO S.R.L.

### *2.1 L'attività svolta da SAICO S.R.L.*

La SAICO S.R.L., è una società Italiana di Costruzioni Generali, controllata dalla holding “*Krypton S.r.l.*”, operante come General Contractor su tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico che privato. Offre la gestione globale di tutto il processo realizzativo di un'opera, dagli studi di fattibilità alla progettazione, dall'esecuzione ai collaudi, finanche l'arredamento e le finiture di pregio. Risponde ad ogni esigenza del mondo delle costruzioni: infrastrutture, edilizia civile ed industriale. Effettua manutenzioni generali di complessi industriali e commerciali, sia per le opere edili che per gli impianti elettrici e di condizionamento. Realizza e manutene linee elettriche e cabine di trasformazione. La società è costituita nel 2013.

In particolare, la Società è specializzata nelle seguenti attività:

- **Servizi di ingegneria nel settore civile, industriale e infrastrutturale**
  - ✓ Servizi di *Project & Construction Management*
  - ✓ Controllo Tecnico e *Due Diligence*
  - ✓ Controllo tecnico e diagnostica di opere già realizzate;
- **Esecuzione di lavori nel settore civile, industriale e infrastrutturale**
  - ✓ Nuove realizzazioni
  - ✓ *Revamping*
  - ✓ Restauri
- **Facility Management**
  - ✓ Servizi di manutenzione e *Global Service* di complessi direzionali, industriali, commerciali e residenziali, comprese pulizie e disinfezioni.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

15/104

È attestata per l'esecuzione di lavori pubblici, attestazione SOA con le seguenti categorie e classifiche:

- OG 1** Edifici civili e industriali – **VIII** (oltre € 15.494.000,00)
- OG 2** Restauro e manutenzione immobili sottoposti a tutela - **IV** (€ 2.582.000,00)
- OG3** Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane – **III bis** (€ 1.500.000,00)
- OG10** Impianti per la trasformazione alta/media tensione – **III** (€1.000.000,00)
- OG11** Impianti tecnologici - **III bis** (€ 1.500.000,00)
- OS18-A** Componenti strutturali in acciaio- **III bis** (€ 1.500.000,00)
- OS23** Demolizione di opere – **IV** (€ 2.582.000,00)
- OS28** Impianti termici e di condizionamento – **IV bis** (€ 3.500.000,00)
- OS30** Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – **IV** (€ 2.582.000,00)

Possiede le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2008 – QUALITA'
- ISO 14001:2004 – AMBIENTE
- ISO 37001:2016 – ANTICORRUZIONE
- OHSAS 18001:2007 – SICUREZZA
- SA8000:2014 – RESPONSABILITA' SOCIALE
- Abilitazione 37/08 (ex 46/90) A – B – C – D – E – F – G
- Abilitazione D.M. 274/1997 A – B
- Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 2 *BIS* (numero di iscrizione RM/017587)

È iscritta alle *white-list* delle Prefetture contro le infiltrazioni mafiose ed ha ottenuto Rating di Legalità AGCM con il massimo punteggio di 3 stelle.

Ha la sede principale in Roma, Via Nicola Marchese n. 8. Ha un magazzino a cielo aperto in Via Jenne n. 31 ed un'officina di carpenteria metallica in Via Serravalle di Chienti n. 20, entrambe in Roma. Ha altresì una sede in Milano, Via della Commenda, 31.

### **2.2 La struttura organizzativa**

La struttura organizzativa della Società è definita attraverso l'organigramma aziendale, nell'ambito del quale sono evidenziati ruoli, funzioni e linee di riporto gerarchico.

Nell'ambito dell'organizzazione, è ammesso che posizioni funzionali diverse siano ricoperte dal medesimo soggetto, nel rispetto comunque del principio per cui l'assunzione di più qualifiche avvenga nel senso discendente della scala gerarchica e che non comporti il rischio del verificarsi di situazione di potenziale conflitto di interesse.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

16/104

Per ogni singola commessa viene definito, nel relativo piano di qualità, sia l'organigramma specifico della commessa stessa sia le linee di interfaccia gerarchica funzionale con l'organizzazione aziendale, al fine di individuare espressamente le specifiche competenze e responsabilità delle diverse attività.

L'organizzazione di SAICO S.R.L. si informa ai seguenti principi:

- definizione dei ruoli e delle relative responsabilità, nonché delle linee gerarchiche;
- poteri di rappresentanza all'Amm. Unico;
- attribuzione di deleghe operative, con attribuzione a ciascun soggetto delegato di poteri corrispondenti alla posizione organizzativa ricoperta ed ai compiti e responsabilità che gli sono stati affidati;
- poteri di spesa conferiti in coerenza con le mansioni svolte ed i compiti e ruoli assegnati.

### ***2.3 Il sistema integrato dei controlli interni***

Il sistema dei controlli interni, già esistente ed attuato presso SAICO S.R.L., è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative interne che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il corretto e buon andamento dell'impresa, nonché a fornire un ragionevole affidamento circa il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- attendibilità del sistema informativo finalizzato prevalentemente a garantire l'affidabilità e l'integrità della documentazione contabile ed economica-finanziaria diretta all'esterno;
- salvaguardia del patrimonio della Società;
- conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti e procedure aziendali.

Il sistema dei controlli interni coinvolge ogni settore dell'attività svolta da SAICO S.R.L.

Tale sistema si basa sui seguenti principi ed elementi qualificanti:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo formalizzato nell'attribuzione di poteri e responsabilità;
- separazione dei compiti e funzioni;
- definizione di *policies* e procedure operative atte a garantire il corretto svolgimento delle attività aziendali, con particolare riguardo alle attività ritenute più sensibili a rischio di commissione dei reati-presupposto;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni ed idonei a garantire un'adeguata protezione delle informazioni e dei dati ivi contenuti, nonché degli strumenti utilizzati;
- sistema di controllo di gestione e *reporting*;
- poteri organizzativi e di firma assegnati in coerenza con le mansioni attribuite ed il ruolo e le responsabilità affidati;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

17/104

I controlli coinvolgono ogni settore dell'attività aziendale e, con ruoli diversi, l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale, nonché tutte le divisioni/ dipartimenti interni della Società e tutto il personale ai diversi livelli.

Ogni struttura aziendale, relativamente ai processi di cui ha la responsabilità gestionale e per quanto di propria competenza, è responsabile di attuare il sistema dei controlli interni al fine di garantirne il corretto funzionamento.

Il suddetto sistema dei controlli interni si basa sulle seguenti tipologie di controlli:

- controlli effettuati dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- controlli effettuati, su base gerarchica, dai responsabili dei singoli processi volti a verificare il regolare svolgimento delle attività sottostanti;
- attività di revisione interna finalizzata a verificare il rispetto delle procedure interne, nonché a rilevare eventuali anomalie nello svolgimento delle attività.

Tutte le operazioni svolte all'interno della Società sono supportate a livello documentale, al fine di garantire la possibilità di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli da parte dei soggetti competenti.

Tutte le risorse di SAICO S.R.L. vengono sensibilizzate sull'importanza dei controlli e sulle procedure e norme applicabili, nonché sull'importanza di un impegno attivo da parte di ciascuno onde garantire il buon esito delle procedure di controllo.

La SAICO S.R.L., nonostante il sistema dei controlli interni sopra sinteticamente descritto sia idoneo ad essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati-presupposto, ha deciso di condurre un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo al fine di verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure esistenti alle finalità previste dalla citata normativa e, ove necessario, apportare le opportune modifiche ed integrazioni.

### ***2.4 Finalità del Modello e principi ispiratori***

Il presente Modello ha la funzione di predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio di commissione dei reati-presupposto.

La scelta dell'adozione del presente Modello da parte di SAICO S.R.L. si inserisce nella più ampia politica d'impresa perseguita dalla Società che è volta a sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto e/o nell'interesse di SAICO S.R.L. o che comunque hanno rapporti d'affari con la stessa in merito al rispetto delle norme giuridiche vigenti ed all'osservanza dei principi di sana e trasparente gestione nonché di etica negli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti che operano in nome e per conto e/o nell'interesse di SAICO S.R.L. o che intrattengono rapporti d'affari con la stessa, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale e, pertanto, sono totalmente inaccettabili, fermamente condannati e contrari agli interessi di SAICO S.R.L.

In particolare, la SAICO S.R.L. condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la Società si ispira.

La SAICO S.R.L., attraverso l'adozione del presente Modello, intende perseguire le seguenti finalità:

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

18/104

- garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- individuare le attività esposte al rischio di commissione dei reati-presupposto e formalizzare procedure aziendali volte a regolamentare lo svolgimento delle suddette attività;
- istituire un organismo di vigilanza dotato di autonomia ed indipendenza operativa per l'assolvimento dei compiti previsti dal Decreto 231/2001;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione dei reati-presupposto nell'ambito della Società, attraverso il controllo continuo di tutte le aree di attività a rischio;
- diffondere a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le procedure adottate;
- adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello.

### ***2.5 La struttura del Modello***

Il presente Modello si compone di una “Parte generale” e di una “Parte speciale”.

La “**Parte generale**” è volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231/2001, nonché i principi di carattere generale validi nell'ambito della realtà aziendale e non soltanto in riferimento al compimento delle attività individuate a rischio reato.

La “**Parte speciale**” ha la funzione di individuare le categorie di reati-presupposto concretamente e potenzialmente realizzabili nell'ambito della Società, i principi generali di comportamento e le procedure specifiche da rispettare nell'ambito dello svolgimento delle attività a rischio ed infine, definire i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello si completa con il **Codice Etico**, come meglio specificato al successivo punto 2.6.

### ***2.6 Il Codice Etico***

Il Codice Etico contiene gli impegni ed i principi generali di comportamento che devono essere osservati nella conduzione degli affari e delle attività imprenditoriali svolti dalle persone che operano nell'ambito della Società o entrano in contatto con la stessa.

Il Codice Etico esplicita altresì i valori a cui tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo devono ispirarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello e la violazione delle disposizioni ivi contenute comporta l'irrogazione di sanzioni come specificato nel prosieguo.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

19/104

### 3. ADOZIONE DEL MODELLO

#### *3.1 La metodologia seguita per la definizione del Modello*

L'attività svolta ha consentito di procedere all'individuazione delle attività e dei processi aziendali in cui si potrebbe verificare la commissione dei Reati-presupposto (*"Attività a rischio reato"* e *"Processi sensibili"*).

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 espressamente prevede che il Modello dell'ente debba *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati"*.

L'identificazione delle attività/processi societari sensibili alla realizzazione degli illeciti ha rappresentato pertanto il punto di partenza dell'attività svolta per la definizione del Modello.

Si è analizzata, dunque, la realtà operativa aziendale con particolare riguardo alle aree in cui è risultato apprezzabile il rischio della commissione dei reati - presupposto. Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati-presupposto allo scopo di individuare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose. Tale analisi si è svolta in conformità alle Linee guida di ANPIT ed in armonia con le peculiarità che contraddistinguono la Società.

In particolare, l'iter metodologico seguito per la definizione del Modello può essere suddiviso nelle fasi di seguito descritte.

#### **Fase 1 - Raccolta ed analisi della documentazione rilevante**

Il lavoro è iniziato con l'analisi della struttura societaria ed organizzativa di SAICO S.R.L.

A tal fine, è stata acquisita ed esaminata la seguente documentazione:

- Organigramma aziendale;
- Sistema di deleghe e procure;
- *Policies*, procedure operative, linee guida, disposizioni interne;
- Manuale, documenti e procedure del Sistema di Gestione per la Qualità.

L'analisi della suddetta documentazione ha consentito di conoscere analiticamente la struttura organizzativa aziendale, nonché la ripartizione delle funzioni e dei poteri all'interno della Società.

#### **Fase 2 – Individuazione delle attività e dei processi a rischio di commissione dei reati, nonché dei presidi di controllo**

Al fine di individuare le attività a rischio di commissione dei Reati-presupposto, si è proceduto alla mappatura di tutta la realtà aziendale.

È stata effettuata un'analisi dettagliata di ogni singola struttura aziendale volta in particolare all'esame delle modalità operative di svolgimento delle relative attività ed all'individuazione delle competenze interne.

Preliminarmente, è stato individuato l'ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto 231/2001. In particolare, in relazione alle disposizioni contenute all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), si è proceduto ad individuare i soggetti dalla cui condotta potenzialmente illecita potrebbe derivare l'estensione della responsabilità in capo alla Società.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

20/104

La norma si rivolge al personale apicale (“*Soggetti Apicali*”) ed alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di detto personale apicale (“*Soggetti Sottoposti*”).

L’attività di analisi effettuata è stata rivolta a tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Società i quali, in base alle proprie funzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività a rischio di commissione dei reati-presupposto.

Per quanto riguarda i soggetti esterni (società che erogano servizi, consulenti, fornitori) con cui SAICO S.R.L. intrattiene rapporti stabili e continuativi, l’attività di analisi ha consentito di verificare la concreta sussistenza di poteri di indirizzo e di controllo da parte della stessa sull’attività espletata da tali soggetti. A tal riguardo, si fa presente che SAICO S.R.L. è impegnata a fare garantire ai soggetti terzi con cui intrattiene rapporti il rispetto delle proprie procedure aziendali e del Codice Etico, attraverso apposite clausole contrattuali inserite nei contratti (o negli ordini di fornitura) ed una costante attività di diffusione dei contenuti del Modello (incluso il Codice Etico).

Le aree a rischio di commissione dei reati-presupposto sono state individuate nell’ambito di un’intervista preliminare con il Responsabile del Sistema Qualità nel corso della quale si è potuto valutare la correttezza delle ipotesi formulate in primo luogo all’esito dell’esame della documentazione fornita. Successivamente ad una prima individuazione delle aree potenzialmente a rischio reato, sono state effettuate alcune interviste con i top management ed i responsabili di dette aree al fine di reperire informazioni più specifiche ed identificare puntualmente l’ambito di rischio e le conseguenti attività in cui si estrinseca ciascun processo aziendale. Si è poi chiesto a tali soggetti, nel corso delle interviste, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio reato.

Sono state altresì individuate le modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali, con la descrizione di come la fattispecie di reato possa essere attuata rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società.

In ragione dell’attuale tipologia di *business* che caratterizza la Società ed in base alle informazioni acquisite ed all’attività svolta, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio della verifica di alcune tipologie di reato e precisamente:

- i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- i reati societari, i reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- i reati di riciclaggio;
- i reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- i delitti in materia di violazioni del diritto d’autore;
- i reati di criminalità organizzata anche transnazionale, i reati ambientali;
- i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché i reati in materia di razzismo e xenofobia.

Per quanto riguarda i delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*), nonché i reati transnazionali di cui alla Legge 146/2006, la SAICO S.R.L. ha ritenuto, in seguito ad un approfondimento sul tema, che tutte le aree a rischio individuate nel presente Modello siano meritevoli di attenzione circa la possibilità di commissione dei suddetti reati di natura associativa.

Per ciò che concerne, invece, le altre residue ipotesi criminose previste dal D. Lgs. 231/2001, si è ritenuto che la specifica attività svolta da SAICO S.R.L. non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della stessa.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

21/104

A tal riguardo, si è pertanto ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si vincolano i tutti i Destinatari al rispetto di valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

### **Fase 3 – Le interviste e l'analisi dei rischi**

Le interviste svolte con il top management e con i responsabili delle aree individuate a rischio hanno consentito di:

- approfondire gli ambiti in cui i reati-presupposto possono essere commessi;
- verificare le attività di controllo e di monitoraggio in essere;
- approfondire il sistema di deleghe;
- verificare l'esistenza di prassi operative seguite ma non formalizzate all'interno di procedure;
- effettuare una prima valutazione sull'idoneità delle procedure operative a presidiare l'insorgere dei rischi di commissione dei reati-presupposto;
- effettuare una prima valutazione sull'idoneità del flusso informativo e del sistema di archiviazione e tracciabilità della documentazione.

L'attività svolta ha consentito di individuare i requisiti organizzativi necessari per la realizzazione di un Modello idoneo a prevenire i reati-presupposto in relazione alla specifica realtà aziendale.

In particolare, i processi/attività a rischio reato individuati unitamente ai presidi di controllo esistenti sono stati confrontati con i requisiti imposti dal Decreto 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema ("gap analysis").

Nei casi in cui sono state identificate processi/attività a rischio non sufficientemente presidiati, si è provveduto ad identificare gli interventi ritenuti idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa. Sono stati, altresì, individuati possibili miglioramenti atti a rafforzare la struttura del sistema di controllo interno della Società ovvero a costituire un ostacolo alla commissione dei reati-presupposto.

### **Fase 4 – Definizione del Modello**

All'esito del lavoro svolto, SAICO S.R.L. ha provveduto a realizzare il presente documento che costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della medesima Società, in conformità a quanto indicato all'art. 6 del Decreto 231/2001.

Il Modello individua una serie di protocolli preventivi intesi quali insieme di regole (linee guida), principi generali e specifiche procedure di verifica e controllo, tali da poter essere ritenute idonee a governare e prevenire il profilo di rischio individuato.

È stato altresì predisposto un apparato sanzionatorio posto a presidio delle regole, procedure e protocolli facenti capo al Modello.

Il Modello si completa, infine, con il Codice Etico, allegato al medesimo e meglio descritto al precedente punto 2.6.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

22/104

### **3.2 Adozione del Modello**

La SAICO S.R.L., con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 20/03/2018 ha adottato la prima versione del Modello volto a prevenire la commissione dei reati-presupposto, a migliorare la *governance* e la vigilanza della gestione, nonché ad incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

La suddetta società, inoltre, ha istituito l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi e aziendali, come meglio specificato al successivo punto 4.

La SAICO S.R.L. garantisce il costante aggiornamento del Modello, con l'obiettivo di assicurarne la continua adeguatezza e idoneità a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto. (cfr. infra par. 7).

## **4. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1 Struttura dell'Organismo di Vigilanza**

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come prevista dall'art. 6, comma 1, del Decreto 231/2001, prevede l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'ente ("*Organismo di Vigilanza*" o "*OdV*"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che consentano di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

La struttura monocratica del suddetto Organismo di Vigilanza appare la migliore garanzia per poter garantire allo stesso di assolvere ai propri compiti.

L'OdV deve avere una approfondita conoscenza della realtà aziendale e al contempo deve essere dotato di autorevolezza ed indipendenza al fine di assicurare la credibilità e la cogenza dell'OdV e delle sue funzioni.

I principali requisiti di cui l'OdV deve essere dotato per essere considerato idoneo a svolgere il suo ruolo sono:

#### **- Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

A tal fine, deve essere garantita all'OdV indipendenza gerarchica onde assicurare la massima effettività ed imparzialità di giudizio. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento come unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria, e prevedendo una attività di *reporting* al massimo vertice aziendale.

L'OdV non deve trovarsi in conflitto di interessi con la Società e deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile per i componenti del Collegio Sindacale. In particolare, l'OdV è indipendente ove i suoi componenti non abbiano rapporti di natura patrimoniale con la Società; in deroga a quanto sopra, al fine di consentire che l'OdV possa disporre di un'approfondita conoscenza aziendale necessaria all'espletamento della funzione di controllo, lo stesso può comprendere componenti aventi rapporti professionali con

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

23/104

la Società purché in diretto rapporto con l'Amministratore Unico. Non può ricoprire la veste di componente l'OdV e se nominato decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni giuridiche previste dall'articolo 2382 c.c. ovvero chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'amministratore della Società, l'amministratore, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

### - Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

### - Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento.

### ***4.2 Nomina, composizione, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza***

L'OdV è nominato dall'Amministratore Unico che ne definisce la struttura e stabilisce la durata in carica ed il relativo compenso.

Per quanto riguarda la composizione dell'OdV, SAICO S.R.L., all'esito della valutazione delle proprie caratteristiche strutturali, operative e di business, ha optato, tra le soluzioni proposte in dottrina e prassi, nonché in conformità alle Linee guida di ANPIT, per quella che prevede la nomina di un organismo monocratico.

In particolare, l'OdV di SAICO S.R.L. è composto da un professionista esterno.

La scelta del suddetto esterno alla compagine societaria, esperto in materie connesse alla disciplina prevista dal Decreto 231/2001 (quali a titolo esemplificativo materie giuridiche, aziendali, contabili, fiscali, conoscenza delle tecniche di conduzione degli audit interni) e liberi da vincoli economici e professionali con la Società, assicura le necessarie competenze e la piena indipendenza.

In virtù della soluzione adottata, il soggetto che ricopre l'incarico di OdV risulta, pertanto, estraneo a qualsivoglia funzione operativa.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

24/104

L'OdV deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 4.1 e non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ivi indicate. Lo stesso è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico l'eventuale perdita di tali requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

La perdita dei requisiti per la nomina quale membro dell'OdV costituisce causa di decadenza dalla carica. La revoca dell'OdV può essere decisa dall'Amministratore Unico per giustificati motivi, sentito il Collegio Sindacale.

In conformità ai principi di cui al Decreto 231/2001, è consentita all'OdV la possibilità di avvalersi di consulenti interni ed esterni alla Società, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo al medesimo OdV.

L'Amministratore Unico, infine, mette a disposizione dell'OdV un budget annuale per consentirgli di fare fronte a specifiche esigenze, anche al fine di garantirne l'autonomia e la continuità di azione.

### ***4.3 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza***

All'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati-presupposto;
- vigilanza sull'effettività del Modello che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le regole prescritte nel Modello;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni normative e/o aziendali, ovvero nel caso di significative violazioni delle prescrizioni contenute nel medesimo Modello.

In particolare, su un piano più specificamente operativo, l'OdV dovrà svolgere le seguenti attività:

- attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello, precisando che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante dei processi aziendali ("controllo di linea");
- effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio dell'attività nelle aree a rischio;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- effettuare verifiche periodiche su operazioni o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
- controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

25/104

- predisporre una casella di posta elettronica al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi, ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- promuovere le iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la formazione del personale e per la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- riferire periodicamente agli organi sociali di SAICO S.R.L. in merito all'attuazione delle politiche aziendali a supporto dell'attività svolta in conformità al Decreto 231/2001;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni del Modello;
- segnalare all'Amministratore le eventuali inosservanze rilevate e proporre l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio;
- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento.

Nell'espletamento dei propri compiti, l'OdV ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale di SAICO S.R.L., ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza e tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo al medesimo Organo Dirigente.

Si precisa che il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'OdV, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'OdV (art. 6, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 231/2001).

Il Collegio Sindacale per i compiti che gli sono attribuiti, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" dell'OdV. Il Sindaco, infatti, essendo investito della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati-presupposto, così come di eventuali carenze del Modello.

### ***4.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza***

Il Decreto 231/2001 prevede l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

In particolare, i flussi informativi verso l'OdV hanno ad oggetto tutte le informazioni ed i documenti che devono essere portati a conoscenza del medesimo OdV in conformità a quanto stabilito dai Protocolli di cui alla parte speciale, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello, alla commissione dei reati-presupposto o comunque a comportamenti non in linea con le procedure aziendali e le regole di condotta adottate dalla medesima Società, nonché ogni fatto o notizia che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231/2001.

L'OdV valuta con attenzione le segnalazioni ricevute, anche in forma anonima ove siano sufficientemente circostanziate, e può convocare qualora lo ritenga opportuno l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione, dando

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

26/104

luogo inoltre a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato. Lo stesso riferirà all'Amministratore Unico l'esito delle proprie verifiche proponendo gli eventuali provvedimenti.

L'OdV agirà in modo da garantire la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e discriminatori nei confronti dei medesimi.

L'attività di report in ambito aziendale può essere distinta come segue:

- su **base periodica**: tale attività riguarda tutte le informazioni richieste dall'OdV alle singole strutture organizzative e manageriali. Le tempistiche e le modalità di ciascun flusso informativo saranno definite più in dettaglio dal medesimo OdV.
- su **base occasionale**: tale attività riguarda ogni informazione, fatto e notizia, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello e l'osservanza delle prescrizioni di cui al Decreto 231/2001, che possa essere rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività dell'OdV.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società, terzi che intrattengono rapporti con SAICO S.R.L., per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei casi di avvio di un procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto 231/2001;
- notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali posano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme di cui al Decreto 231/2001;
- notizie relative ad eventuali violazioni delle procedure gestionali e di controllo richiamate anche indirettamente dal Modello.

È altresì cura delle funzioni o strutture aziendali fornire periodica informazione all'OdV in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- prospetti riepilogativi degli appalti dei quali SAICO S.R.L. è risultata aggiudicataria a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- sistema di deleghe di SAICO S.R.L.;
- indicatori di anomalie relativi al controllo di gestione, all'amministrazione ed alle attività di tesoreria;
- operazioni inerenti al capitale sociale;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

27/104

- operazioni straordinarie;
- criticità o conflitti di interesse riscontrati nell'ambito della gestione di informazioni privilegiate;
- documentazione relativa all'identificazione e valutazione dei rischi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- risultati delle attività di verifica, non conformità e problematiche riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- infortuni occorsi al personale.

Ogni funzione o struttura aziendale dovrà mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informazioni trasmesse all'OdV.

Il suddetto Organismo di Vigilanza può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, garantendo la massima riservatezza ed il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

### ***4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza***

L'OdV ha le seguenti linee di *reporting*:

- una, **su base continuativa**, verso l'Amministratore Unico, in ogni circostanza in cui lo ritenga opportuno e necessario per il corretto svolgimento della propria attività;
- una, **su base periodica**, nei confronti dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, predisponendo una relazione annuale relativamente all'attività svolta, alle verifiche effettuate, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni poste in essere ed alle relative sanzioni disciplinari irrogate, alla pianificazione delle attività di verifica da svolgere, nonché allo stato dell'attuazione del Modello da parte della Società;
- una, **di carattere occasionale**, nei confronti dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, nel caso in cui l'OdV venga a conoscenza di informazioni, fatti o eventi di notevole gravità emersi nel corso dell'attività svolta, nonché di comportamenti od azione non in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la Società al rischio di commissione dei reati-presupposto. Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamenti che coinvolgono direttamente i componenti degli organi sociali ed i vertici apicali della Società.

L'OdV potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni e/o chiarimenti da parte dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale. Potrà altresì essere convocato o chiedere di essere ascoltato, in qualsiasi momento, dall'Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale.

L'OdV, infine, nel corso dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, comunicherà con i relativi responsabili delle Attività a Rischio Reato, come identificate nel presente Modello, richiedendo informazioni, chiarimenti e ricevendo la documentazione di supporto alle richieste di delucidazioni formulate.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

28/104

### **4.6 Whistleblowing**

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto (art. 6, co. 2 *bis*) e per incentivare la collaborazione di tutte le funzioni aziendali coinvolte nell'attuazione del Modello, la SAICO S.R.L. ha predisposto appositi canali che consentono, a tutti i Destinatari, di inviare segnalazioni, a tutela dell'integrità della Società, in merito a condotte illecite che possano dare luogo a uno dei reati previsti dal Decreto o a violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure interne.

Le segnalazioni di condotte illecite o irregolari devono essere circostanziate, rilevanti ai sensi del Decreto, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero su violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure interne di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in occasione e/o a causa delle mansioni lavorative svolte o in ragion del rapporto di lavoro/collaborazione.

L'OdV ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni, anche avvalendosi del supporto di altre funzioni della Società.

Dette segnalazioni dovranno essere inoltrate scrivendo alternativamente:

- per via telematica all'indirizzo *e-mail*: [avv.murdaca@gmail.com](mailto:avv.murdaca@gmail.com);
- per via cartacea all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, presso SAICO S.R.L.:
- mediante deposito fisico della Segnalazione, in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale all'Organismo di Vigilanza di SAICO S.R.L. – Avv. Michele Murdaca – Via di Ripetta n. 22 – 00186 Roma", consegnando il plico al portiere.

Il processo di gestione delle segnalazioni è effettuato secondo le modalità stabilite nella Procedura PR 21.1 "*Prescrizioni per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolari*" (c.d. "*whistleblowing*"), nonché nel rispetto delle procedure e delle *policies* adottate dalla Società in materia di protezione dei dati personali. È garantita la riservatezza del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

SAICO S.R.L. promuove ogni iniziativa e adotta misure idonee al fine di evitare atti ritorsivi, discriminatori o qualsiasi altra forma di penalizzazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione. Eventuali condotte discriminatorie o ritorsive potranno essere denunciate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sia da parte del segnalante che da parte dell'organizzazione sindacale indicata da quest'ultimo.

Eventuali segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

La SAICO S.R.L., in conformità a quanto previsto dal Decreto e al fine di prevenire eventuali abusi, ha previsto specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni che risultino infondate. (v. *infra* par. 6.6).

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

29/104

### 5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini di garantire l'efficacia del presente Modello, è obiettivo di SAICO S.R.L. assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda che a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta della Società, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse impiegate nelle attività e nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla Struttura Amministrazione e Personale unitamente ai responsabili delle strutture di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, coordinandosi altresì con l'OdV.

Il Personale e i collaboratori sono tenuti a partecipare alle iniziative di informazione e formazione, poiché esse rientrano negli obblighi contrattuali di lavoro.

#### Informazione

Il presente Modello è comunicato (anche via *mail*) a tutte le risorse presenti in azienda e inserito nella pagina *web* [www.saicosrl.com](http://www.saicosrl.com) e nell'*intranet* aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai neo-assunti, invece, viene consegnato in formato cartaceo e/o elettronico il Modello (incluso il Codice Etico), unitamente ad una specifica nota informativa sul tema. Essi sottoscrivono per presa visione e accettazione dei contenuti un modulo apposito ed attestano l'avvenuta consegna dei predetti documenti.

#### Formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/2001, si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione (anche mediante sistemi di *e-learning*), in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della Società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

La SAICO S.R.L. prevede, pertanto, livelli diversi di formazione attraverso strumenti di diffusione (quali a titolo esemplificativo, seminari, note informative).

La formazione del personale viene effettuata secondo le modalità che seguono.

#### a) Amministratori, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza

La formazione di tali soggetti avviene sulla base di un seminario iniziale e/o di corsi di formazione e aggiornamento periodico, a cui partecipano di volta in volta eventuali nuovi amministratori e i neo-assunti con la qualifica di dirigente o dotati di poteri di rappresentanza. Ai fini di un'adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello.

#### b) Personale dipendente

La formazione del personale di SAICO S.R.L. avviene sulla base di una nota informativa interna che, per i neoassunti, viene allegata alla lettera di assunzione, nonché sulla base di un seminario di formazione e/o di corsi di formazione e aggiornamento periodico.

#### c) Soggetti terzi (consulenti, collaboratori e fornitori)

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

30/104

Tutti i soggetti esterni alla Società (consulenti, collaboratori, fornitori, partner etc.) che hanno rapporti contrattuali con la stessa sono opportunamente informati in merito all'adozione da parte di SAICO S.R.L. del Modello e del Codice Etico. A tali soggetti viene chiesto di avere conoscenza delle prescrizioni di cui al Decreto 231/2001, nonché il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti. Si provvede, altresì, ad aggiornare i contratti stipulati con i suddetti soggetti con l'inserimento, ove possibile, di apposite clausole che consentano alla Società la facoltà di risolvere il contratto qualora gli stessi violino le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, ovvero le norme di cui al Decreto 231/2001. Tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del presente Modello devono contenere, ove possibile, la **c.d. "Clausola 231"**, attestante la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231, nonché l'impegno al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottato da SAICO S.R.L.

### 6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio da adottare per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del Decreto 231/2001 la predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione delle sanzioni è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi.

La finalità delle sanzioni qui previste è, infatti, quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con SAICO S.R.L. la consapevolezza in ordine alla ferma volontà della stessa di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'OdV nel corso dello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

A seguito della segnalazione da parte dell'OdV di violazione del Modello, così come previsto al precedente punto 4, la Struttura Amministrazione e Personale apre il procedimento disciplinare e lo istruisce. La stessa Direzione è, altresì, competente all'irrogazione della sanzione disciplinare.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'applicazione delle relative sanzioni verranno condotti in conformità alla vigente normativa e nel rispetto della dignità dei soggetti coinvolti.

Ai fini dell'ottemperanza al D.lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazioni del Modello, rilevanti ai fini dell'adozione di misure sanzionatorie, disciplinari e contrattuali, i seguenti comportamenti/azioni:

- a) comportamenti o azioni non conformi alle disposizioni contenute nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività a rischio di commissione dei reati-presupposto;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

31/104

- b) comportamenti o azioni non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nello stesso, nell'espletamento di attività a rischio di commissione dei reati-presupposto.

### *6.1 Misure nei confronti dei dipendenti*

La violazione da parte dei dipendenti (per essi intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Società) delle regole comportamentali sancite dal presente Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, conseguentemente, illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei suddetti soggetti rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata. Le infrazioni verranno accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla Struttura Amministrazione e Personale, secondo quanto previsto nel CCNL, nelle procedure aziendali e nel rispetto della vigente normativa.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato (CCNL Aziende Industriali – Art. 8), in una scala crescente in funzione della gravità dell'infrazione, sono:

- **richiamo verbale;**
- **ammonizione scritta;**
- **multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata fino ad un massimo di tre giorni;**
- **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** fino ad un massimo di tre giorni;
- **licenziamento** per mancanze con e senza preavviso.

Il **richiamo verbale e l'ammonizione scritta** vengono comminati, a seconda della gravità, al dipendente nel caso di inosservanza o violazione delle procedure e regole interne previste dal Modello (es. mancato invio di documenti all'OdV) o nel caso in cui ponga in essere, nello svolgimento della propria attività lavorativa, un comportamento non conforme alle prescrizioni di cui al medesimo Modello.

La **multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria** viene comminata al dipendente nel caso di inosservanza o violazione delle procedure e regole interne previste dal Modello (es. mancato invio di documenti all'OdV) o nel caso in cui ponga in essere, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni di cui al medesimo Modello.

La **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni** viene irrogata qualora il dipendente nel violare le procedure interne previste dal Modello o nel porre in essere, nello svolgimento della propria attività, comportamenti non conformi alle prescrizioni del medesimo Modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Incorre nel **licenziamento per mancanze con preavviso** il dipendente che adotti colposamente, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni di cui al Modello e tale da produrre un sensibile danno per la Società.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

32/104

Inoltre, incorre nel **licenziamento per mancanze senza preavviso** il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, con dolo o colpa grave, un comportamento in violazione alle prescrizioni di cui al Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231/2001, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda grave nocimento morale e/o materiale.

L'Amministratore Unico comunica l'irrogazione delle sanzioni all'OdV, il quale, unitamente alla Struttura Amministrazione e Personale, provvederà al monitoraggio dell'applicazione della relativa sanzione disciplinare.

### ***6.2 Misure nei confronti dei dirigenti***

Il rispetto da parte dei dirigenti di SAICO S.R.L. delle disposizioni contenute nel Modello e l'obbligo che gli stessi facciano rispettare quanto previsto nel medesimo Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo esempio per tutti coloro che ai medesimi riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato, nelle procedure aziendali e della normativa di riferimento.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree a rischio di reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del medesimo Modello, ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante altresì dalla normativa vigente, dal CCNL Dirigenti Aziende Industriali e da eventuali accordi inerenti i dirigenti.

### ***6.3 Misure nei confronti dell'Amministratore***

In caso di violazione da parte dell'Amministratore della Società delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi di cui al medesimo Modello, l'OdV informerà tempestivamente l'intero corpo sociale ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative in conformità alla normativa vigente.

### ***6.4 Misure nei confronti del Sindaco***

In caso di violazione da parte del Sindaco delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi di cui al medesimo Modello, l'OdV informerà tempestivamente il Collegio Sindacale e l'Amministratore Unico, i quali proporranno all'Assemblea le opportune iniziative in conformità alla normativa vigente.

### ***6.5 Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner***

Ogni violazione da parte dei consulenti, collaboratori, fornitori, *partner* etc., ovvero di soggetti che operino a favore di tali soggetti, delle regole e linee di condotta di cui al Modello adottato da SAICO S.R.L. agli stessi applicabile o di commissione



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

33/104

dei reati-presupposto è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate e che dovranno consentire alla Società la facoltà di risolvere il contratto, ovvero in alternativa, di chiedere l'adempimento del contratto, salvo il risarcimento del danno.

### 6.6 Misure in materia di *Whistleblowing*

Il Decreto prevede una specifica forma di responsabilità per coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni in merito a condotte illecite o irregolari che risultino infondate (v. *supra* 4.6).

In conformità a quanto richiamato nella Procedura PR 21.1 *Prescrizioni per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolari?* (c.d. "whistleblowing"), sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della segnalazione, quali quelle infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio del sistema di segnalazione delle violazioni.

Eventuali forme di responsabilità in sede disciplinare saranno parametrize all'infondatezza della segnalazione, al comportamento segnalato, nonché all'attività e alle spese affrontate dalla Società per la relativa gestione. In tal caso, a seconda del ruolo rivestito dal segnalante, si applicheranno le misure previste nei punti precedenti.

Sono previste sanzioni infine per chi viola le misure di tutela nei confronti del segnalante.

## 7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello, in conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231/2001, è un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" e, come tale, è approvato dall'Amministrazione Unico.

Qualora dovessero rendersi necessarie modifiche ed integrazioni al Modello che abbiano carattere sostanziale, le stesse dovranno essere rimesse all'approvazione dell'Amministratore Unico.

L'attività di aggiornamento è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati-presupposto. L'OdV ha il compito di curare l'aggiornamento del Modello, secondo quanto previsto nelle disposizioni ivi contenute.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

34/104

# PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i Destinatari (i componenti degli organi societari, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori, i *partner* e in generale tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'ambito delle attività a rischio di reato per conto e nell'interesse della Società), come già definiti nella Parte Generale, devono porre in essere affinché adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Modello per prevenire la commissione dei reati ivi considerati nonché di eventuali comportamenti illeciti.

La presente Parte Speciale è suddivisa nei seguenti Protocolli specifici:

- I - Protocollo **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001);
- II - Protocollo **reati societari** (art. 25 *ter*, D. Lgs. 231/2001);
- III - Protocollo **reato di corruzione tra privati** (art. 2635 c.c. ex art. 25 *ter* D. Lgs. 231/2001);
- IV - Protocollo **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25 *septies* D. Lgs. 231/2001);
- V - Protocollo **reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio** (art. 25 *octies* D. Lgs. 231/2001);
- VI - Protocollo **reati informatici** (art. 24 *bis* D. Lgs. 231/2001);
- VII - Protocollo delitti di **criminalità organizzata nazionale e transnazionale** (art. 24 *ter* D. Lgs. 231/2001);
- VIII - Protocollo **reati ambientali** (art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/2001);
- IX - Protocollo **reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25 *duodecies* D. Lgs. 231/2001);
- X - Protocollo **reati in materia di razzismo e xenofobia** (art. 25 *terdecies* D. Lgs. 231/2001);
- XI – Protocollo **reati tributari** [Articolo introdotto dalla L. n. 157/2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) – (art. 25 *quindiesdecies* D. Lgs. 231/2001).
- XII - **Altre fattispecie di reato.**

In particolare, nella presente Parte Speciale si è proceduto a:

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

35/104

- dettagliare i principi di comportamento e le regole/procedure/prassi che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, ed ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### **Il sistema in linea generale**

I Destinatari nello svolgimento della propria attività devono osservare:

- la normativa italiana e straniera applicabile;
- i valori e le politiche degli azionisti;
- le deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- le disposizioni di servizio emanate dalle competenti funzioni;
- le procedure organizzative interne adottate dalla Società;
- i principi e le norme del Codice Etico;
- le regole contenute nel Modello e nei relativi protocolli attuativi.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. I divieti di carattere generale indicati nel prosieguo si applicano a tutti i Destinatari del Modello, sia in via diretta (dipendenti e componenti gli organi societari) che in forza di apposite clausole contrattuali (consulenti, fornitori, partner).

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

36/104

### I. **PROTOCOLLO REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 - D. Lgs. 231/2001)**

Per Pubblica Amministrazione (di seguito anche solo “PA”) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico o, talvolta, privato che svolga funzioni di natura legislativa, giudiziaria o amministrativa, anche attraverso poteri autoritativi e/o certificativi, nell’interesse pubblico e della collettività. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare nella definizione di PA:

- Enti e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali Ministeri, Camera e Senato, Agenzie fiscali, Autorità Amministrative Indipendenti, ecc.);
- Amministrazioni locali (quali Regioni, Province, Comunità montane, Unione di Comuni, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ecc.);
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative;
- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio o una pubblica funzione;
- Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza.

Si evidenzia che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti, elencati a titolo puramente esemplificativo, sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA previsti dal Decreto. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “**Pubblici Ufficiali**” e degli “**Incaricati di un Pubblico Servizio**”<sup>2</sup>.

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (artt. 24 e 25 - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320 e 321 c.p.)**

---

<sup>2</sup> Si rammenta, che ai sensi dell’art. 357 c.p., “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ai sensi del successivo art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

37/104

**L'art. 318 c.p.** punisce il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria), laddove il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa.

**L'art. 319 c.p.**, invece, punisce il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria), laddove il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare, aver omesso o aver ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa.

Il discrimine tra le due fattispecie, aventi una struttura in larga parte sovrapponibile, è dunque da rinvenire nell'oggetto del reato, costituito – nella corruzione impropria – da un atto riconducibile all'esercizio delle proprie funzioni o dei propri doveri, mentre – nella corruzione propria – da un atto esorbitante le proprie attribuzioni.

**L'art. 319 bis c.p.** prevede un aggravamento della pena se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

**L'art. 320 c.p.** manifesta la *voluntas legis* di ampliare la tutela del buon andamento della P.A., attraverso l'estensione della punibilità per i fatti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. anche agli incaricati di pubblico servizio e non solo ai pubblici ufficiali.

**L'art. 321 c.p.**, infine, stabilisce che, per quanto riguarda i delitti di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità (318, 319 e 319 *quater* c.p.), le pene stabilite per il corrotto si applicano anche nei confronti del privato corruttore, *extraneus*<sup>3</sup> alla pubblica funzione o al pubblico servizio, di talché i delitti in questione possono annoverarsi tra i reati a concorso necessario.

Le principali modalità di realizzazione del reato di corruzione – nelle plurime forme sopra descritte – anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a funzionari pubblici o a enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti, o rimborsi spese fittizi, o un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;

---

<sup>3</sup> Si parla di *Intraneus o Extraneus* in ordine ad una peculiare categoria di reati – c.d. propri – ai fini della cui configurabilità la norma incriminatrice richiede – come elemento costitutivo – la titolarità di una data qualifica soggettiva in capo al soggetto agente: segnatamente, in ragione di ciò, si definisce “*intraneus*” il soggetto titolare della qualifica in parola, mentre “*extraneus*” è – al contrario – colui il quale ne è sprovvisto.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

38/104

- dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a funzionari della Guardia di Finanza o ad altre autorità incaricate di effettuare i controlli presso la Società per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
- dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a funzionari delle pubbliche amministrazioni/enti pubblici incaricati di rilasciare licenze, certificazioni, autorizzazioni o concessioni amministrative. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente nei confronti della Società o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli;
- riconoscimento/promessa di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico realizzabile anche in concorso con altri, ad esempio attraverso:
  - assunzione di persona, priva dei requisiti professionali o delle competenze richieste per il ruolo da ricoprire, legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
  - consulenti incaricati di gestire il rapporto con i funzionari di cui sopra. La "disponibilità economica" per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata;
  - la gestione impropria di contributi, donazioni, omaggi, liberalità o di altre spese di marketing;
  - la stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal funzionario/soggetto pubblico a condizioni particolarmente vantaggiose.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

L'art. 319 *ter* c.p. punisce i fatti di corruzione indicati negli artt. 318 e 319 c.p. laddove siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Tale reato potrebbe esser commesso attraverso la dazione/promessa di denaro o di altra utilità da parte di esponenti della Società al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo in cui la stessa è coinvolta ovvero al solo scopo di danneggiare una società, o un'impresa, concorrente.

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

L'art. 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio costringano il Presidente del C.d.A. o altri incaricati della Società a dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento di un atto che comunque riverberi vantaggi a favore della medesima.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

39/104

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)**

L'art. 319 *quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio inducano l'Amministratore Unico altri incaricati della Società a dare o promettere denaro o altra utilità affinché gli stessi compiano un atto a vantaggio della medesima

Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p., come modificato dalla L. 190/2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente, che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius*, da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita.

Sotto tale profilo, si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 *quater* c.p., introdotta dalla medesima L. 190/2012, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

### **Istigazione alla corruzione di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblici Servizi (art. 322 c.p.)**

L'art. 322 c.p. punisce la condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora tuttavia l'offerta o promessa non sia accettata.

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso in cui venga offerto/promesso denaro o altra utilità, non accettato dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, affinché costoro compiano un atto contrario o conforme ai doveri dell'ufficio o del servizio, che arrechi un vantaggio alla Società.

### **Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Il primo comma della norma che disciplina il delitto in esame prevede l'applicabilità delle disposizioni relative ai reati indicati negli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, co. 3 e 4, altresì nelle ipotesi in cui i soggetti coinvolti siano *“membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee, ovvero funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle*

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

40/104

*Comunità europee, persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee". Si applica, altresì, "a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale".*

I reati di cui all'art. 319 *quater*, 321 e 322 comma 1 e 2 (fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso a persone che esercitano funzioni, attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

### **Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)**

L'art. 316 *bis* c.p. punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

La finalità perseguita dalla fattispecie di reato in esame è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche erogate dallo Stato o dalla Comunità Europea per uno scopo determinato e, pertanto, vincolate quanto alla destinazione finale. La prestazione pubblica deve sostanzialmente consistere in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, da intendersi come attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, ovvero come atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di una onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

L'art. 640 *bis* c.p. prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio laddove il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. riguardi contributi, finanziamenti o mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

L'ipotesi di reato aggravata contemplata nell'articolo 640 *bis* c.p. mira a sanzionare il fenomeno della abusiva captazione di finanziamenti o di altre erogazioni pubbliche; il bene protetto risulta quindi il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica (contributi, finanziamenti, mutui agevolati).

La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni pubbliche mediante esposizione di dati e notizie false è perseguibile ai sensi dell'art. 640 *bis* c.p. ove alla mera esposizione di falsi (art. 316 *ter* c.p.) si accompagni un'attività fraudolenta che vada oltre la semplice esposizione di dati falsi e si traduca in un inganno mirato ad eludere l'attività di controllo dell'ente erogatore.

La fattispecie di cui all'art. 316 *bis* mira a reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, non postulando dunque che le stesse prestazioni siano state ottenute per effetto di artifici e raggiri.

in ciò risiede la discrasia rispetto all'art. 640 *bis*, ai fini della cui configurabilità sono al contrario necessari artifici e raggiri, atteso che tale norma incrimina la condotta di procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, che



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

41/104

solo eventualmente – una volta ottenute – potrebbero esser destinate a scopi diversi, così integrando altresì gli estremi del delitto di cui all'art. 316 *bis*.

### **Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter c.p.*)**

Tale reato assume rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo se realizzato in danno della Pubblica Amministrazione. La fattispecie di reato in questione ha la medesima struttura e, quindi, i medesimi elementi costitutivi del delitto di truffa, dal quale si differenzia unicamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona soggetto passivo, quanto invece il relativo sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato di frode informatica si perfeziona, pertanto, sia quando taluno ottiene (o fa ottenere) un ingiusto profitto con altrui danno per il tramite di un sistema informatico o telematico, sia quando il sistema informatico o telematico costituisce l'oggetto dell'ingiusto profitto ottenuto (o fatto ottenere) a danno altrui.

Per sistema informatico deve intendersi l'hardware ed il software, nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema e che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale.

### **Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p., comma 2, n. 1, c.p.)**

Il reato di truffa, contemplato dal D. Lgs. 231/2001 unicamente nell'ipotesi aggravata di cui al comma secondo, n. 1) dell'art. 640 c.p., si configura allorché siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato, ovvero altro Ente Pubblico, e da procurare all'autore materiale un ingiusto profitto con altrui danno.

Gli artifici possono essere definiti come un'alterazione o falsificazione della realtà prospettata al soggetto passivo, mentre i raggiri costituiscono un'azione subdola, simulata o anche dissimulata, posta in essere al fine di convincere taluno a compiere un determinato atto.

Il delitto di truffa si consuma con la realizzazione del danno e del profitto ingiusto. L'ipotesi aggravata di cui al comma secondo, n. 1) si perfeziona qualora lo Stato o altro Ente Pubblico assuma il ruolo di soggetto passivo quale destinatario del danno, essendo indifferente che la condotta ingannatrice ricada su un soggetto dotato di funzioni pubbliche ovvero su terzi con potere di disposizione sul patrimonio pubblico

Tale reato potrebbe essere commesso mediante l'attestazione di false dichiarazioni all'interno della documentazione inviata a un Ente Pubblico per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

42/104

### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)**

L'art. 316 *ter* c.p. punisce la condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 *bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, la Società consegua indebitamente, per sé o per altre società del Gruppo, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concesse e/o erogate dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)**

Il reato in questione punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe assumere astrattamente rilevanza ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001 con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare l'Ente nel contesto del procedimento), in cambio di minacce (licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera). La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. L'esempio tipico della fattispecie di reato è quando con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità si induce una persona a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci.

### **Traffico di influenze illecite (art 346 *bis* c.p.)**

L'art. 346 *bis* c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Si tratta di attività che pongono in relazione due soggetti privati, uno dei quali funge da intermediario "illecito" verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio, ovviamente a favore della Società.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

43/104

### **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

L'art. 356 c.p. punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (attinenti a contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con altro ente pubblico o con imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità).

Tale fattispecie, posta a tutela del buon funzionamento dei servizi pubblici, pur a fronte del "chiunque" utilizzato dal legislatore nella formulazione della norma incriminatrice, configura un reato proprio, atteso che la condotta tipica diviene penalmente rilevante solo se posta in essere da chi sia contrattualmente vincolato con lo Stato, altro ente pubblico o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, dovendosi ravvisare l'elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice nella frode, che, ai fini dell'art. 356 c.p., può avere luogo solo nella fase esecutiva del contratto.

### ***Aree di attività a rischio e processi strumentali***

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati commessi nei rapporti contro la Pubblica Amministrazione, come individuati all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

#### **a) gestione dei rapporti istituzionali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;**

#### **b) partecipazione a gare d'appalto e negoziazione/acquisizione di contratti con Enti Pubblici mediante trattativa privata, ed in particolare:**

- gestione delle attività connesse alla partecipazione alle gare d'appalto (selezione delle gare e predisposizione della documentazione di gara);
- gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti alle stazioni appaltanti;
- gestione della fase di aggiudicazione della gara;
- negoziazione ed acquisizione di contratti mediante trattativa privata con soggetti appartenenti alla P.A.;
- gestione dei rapporti con le A.T.I.;
- gestione delle attività successive alla aggiudicazione della gara (predisposizione della documentazione richiesta e stipula del relativo contratto)

#### **c) gestione delle commesse con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ed in particolare:**

- gestione dei rapporti con il Cliente/P.A.;
- gestione del contratto e delle relative attività operative;
- gestione ordinaria della commessa (approvazione della programmazione generale e di dettaglio, coordinamento delle attività relative all'avviamento della commessa, gestione delle risorse adibite alla commessa);

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

44/104

- redazione ed approvazione dei documenti emessi nell'ambito della commessa (rapporti, schede di ispezione etc.);
- definizione del Piano di Qualità della commessa;
- esame, approvazione e formalizzazione delle varianti al contratto;
- definizione degli incarichi professionali da affidare ai consulenti esterni sulla base del PCC;
- definizione e gestione del budget di commessa;
- aggiornamento dei file "Cost Control", "Cash flow" e "Portafoglio";
- gestione delle attività connesse alla fase di chiusura della commessa;

**d) gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per adempimenti normativi, gestione delle relative verifiche ispettive ed ottenimento delle autorizzazioni/abilitazioni/accreditamento** in particolare:

- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici relativamente agli adempimenti normativi (es. adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008, al Regolamento (UE) 2016/679 e alle ulteriori disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali) e relative verifiche ispettive;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici relativamente agli adempimenti normativi in materia fiscale, amministrativa e contabile (es. rapporti con CCIAA, uffici tributari, Guardia di Finanza, Autorità di vigilanza) e relative verifiche ispettive;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in relazione alle questioni attinenti alla gestione dei rapporti di lavoro delle risorse umane (es. rapporti con Enti previdenziali ed assistenziali, Ispettorato del Lavoro);
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INAIL etc.) ai fini del rilascio/mantenimento delle autorizzazioni/abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;

**e) richieste di erogazione di mutui/finanziamenti/sovvenzioni/contributi allo Stato o altri enti pubblici o alla Comunità Europea**, in particolare:

- attenta verifica in ordine alla correttezza e veridicità del contenuto delle domande presentate al fine di ottenere detti contributi;

**f) gestione dei contenziosi della Società.**

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei Reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono stati individuati i seguenti Processi Sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

45/104

- Gestione flussi monetari e finanziari.

### *Principi generali di comportamento*

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le suddette fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di SAICO S.R.L., è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o dell'immagine "brand" della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato da consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

46/104

### ***Procedure specifiche***

La Società, nello svolgimento delle attività sopra individuate di rilevante carattere commerciale (es. partecipazione a gare, negoziazione di trattative private), deve seguire procedure che garantiscano la tracciabilità e la trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'OdV tutta la documentazione di supporto.

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti procedure, oltre che alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale, e ciò sia in Italia che all'estero.

1. Tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono essere dotati di formali poteri in tal senso e devono agire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, nelle procedure e policy aziendali.
2. Qualunque criticità, irregolarità, anomalia o conflitto di interesse che dovesse insorgere nell'ambito dei rapporti con la P.A., deve essere comunicato tempestivamente anche all'OdV.
3. I contratti stipulati da SAICO S.R.L. con soggetti terzi (es. collaboratori, consulenti, fornitori) che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere definiti per iscritto; devono contenere clausole standard finalizzate al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e che regolino espressamente le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle medesime disposizioni (es. clausola risolutiva espressa, penali); gli stessi, inoltre, devono specificare espressamente eventuali deleghe a trattare. Tali soggetti terzi, infine, devono rilasciare apposita dichiarazione attestante:
  - di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
  - di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati-presupposto;
  - di astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati-presupposto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.
4. I collaboratori, consulenti e fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.
5. Sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo i casi esaurientemente documentati e per importi non superiori ad € 3.000,00 (tremila/00) e comunque non verso esponenti della P.A.
6. Alle verifiche ispettive in relazione ad adempimenti normativi devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità devono essere conservati a cura della funzione competente. Eventuali criticità evidenziate nel corso di tali verifiche ispettive dovranno essere comunicate tempestivamente anche all'OdV.

### ***Principali attività dell'OdV***

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

47/104

1. verificare il rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio delle attività nei confronti della P.A.;
2. esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
3. monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni;
4. verificare il rispetto del principio di tracciabilità;
5. verificare periodicamente il sistema di deleghe vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

48/104

### II. PROTOCOLLO REATI SOCIETARI (art. 25 *ter* - D. Lgs. 231/2001)

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (art. 25 *ter* - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 *bis* c.c.)**

Gli artt. 2621 e 2621 *bis* c.c. puniscono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate), al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo alla quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifica dei dati contabili al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte, al fine di permettere al *management* di gestire tali risorse al di fuori da ogni controllo (ad esempio costituendo un fondo nero finalizzato alla corruzione di pubblici funzionari);
- sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio.

#### **Impedito controllo (2625 c.c.)**

L'art. 2625 c.c. punisce la condotta degli amministratori, che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- occultamento delle informazioni richieste dai Soci, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
- occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei ad impedire o ostacolare il controllo da parte di Sindaci o di altri organi sociali;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

49/104

- alterazione dei Libri Sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei ad impedire o ostacolare il controllo di Sindaci o di altri organi sociali.

### **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

L'art. 2626 c.c. punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

L'art. 2627 c.c. punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso di:

- ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero in caso di ripartizioni di riserve, anche non costituite da utili, che non possono essere distribuite per legge;
- restituzione da parte degli amministratori, anche simulatamente, e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale dei conferimenti ai Soci o liberazione dall'obbligo di eseguirli;
- formulazione di proposte all'Amministratore Unico sulla destinazione dell'utile di esercizio destinato a riserva, anche in concorso con altri soggetti;
- rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve distribuibili

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

L'art. 2628 c.c. punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tale reato potrebbe essere commesso qualora gli amministratori della società, fuori dai casi consentiti *ex lege*, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando così una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

L'art. 2629 c.c. punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, o fusioni con altre società, o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso di:

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

50/104

- operazioni di riduzione del capitale sociale al fine di arrecare un pregiudizio ai creditori della Società;
- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti;
- adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie che violino i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni.

### **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)**

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un amministratore della Società violi il disposto di cui all'art. 2391 c.c. e, dalla predetta violazione, derivi un danno alla Società o a terzi.

### **Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)**

L'art. 2632 c.c. punisce gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale reato potrebbe essere commesso attraverso la condotta degli apicali, mediante un aumento fittizio del capitale sociale attraverso un'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale stesso. Il reato, inoltre, potrebbe anche essere commesso, in linea di principio, attraverso una sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura e/o dei crediti.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

L'art. 2633 c.c. punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato possono essere unicamente i liquidatori che procedano alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Detta ripartizione dei beni sociali in assenza di cautele deve causare un danno ai creditori (momento consumativo del reato). È prevista in questo caso una causa estintiva del reato nell'ipotesi di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

L'art. 2636 c.c. punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso in caso di:

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

51/104

- simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, in concorso con altri;
- esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (es. dazioni di denaro a soci).

### Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'art 2637 c.c. punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

Tale reato potrebbe essere commesso in caso di diffusione di notizie false, messa in atto di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

### Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.)

L'art. 2638 c.c., al comma 1, punisce gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità di pubblica vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio dell'attività di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2638, al comma 2, punisce gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità di pubblica vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Tale reato potrebbe essere commesso attraverso la condotta degli incaricati della Società i quali, chiamati ad esibire i documenti richiesti da una Autorità Pubblica di Vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sullo stato patrimoniale della stessa ovvero occultano, in tutto in parte, fatti o documenti che avrebbero dovuto comunicare o, ancora, ostacolano consapevolmente le funzioni che l'Autorità stessa è chiamata ad assolvere.

Per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati, si rinvia al successivo "Protocollo Reato Corruzione tra privati" (Protocollo III).

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

52/104

### *Aree di attività a rischio e processi strumentali*

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati societari, come individuate all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

**a) gestione della contabilità generale, predisposizione bilancio d'esercizio e altri adempimenti societari**, ed in particolare a titolo esemplificativo:

1. gestione delle attività amministrative, fiscali e contabili di SAICO S.R.L.;
2. attività connesse all'interpretazione e corretta applicazione delle norme;
3. predisposizione del budget finanziario;
4. gestione rapporti sistema creditizio;
5. gestione del sistema di contabilità generale;
6. gestione amministrativa e contabile dei clienti e dei fornitori;
7. formazione del bilancio d'esercizio;
8. tenuta dei registri contabili e della documentazione fiscale;
9. tenuta dei libri contabili;
10. gestione rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di revisione;
11. attività connesse al controllo di gestione;
12. gestione dei rapporti con la controllante;
13. gestione del cash flow;
14. gestione tesoreria;
15. gestione recupero crediti;
16. gestione rapporti con l'Autorità di vigilanza.

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei Reati societari, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

53/104

- Gestione flussi monetari e finanziari.

### ***Principi generali di comportamento***

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nella presente Parte Speciale, i componenti degli organi sociali di SAICO S.R.L. ed i suoi dipendenti e consulenti, il Collegio Sindacale e tutti i soggetti coinvolti, nell'ambito delle attività svolte, devono conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* di SAICO S.R.L.;
- il Codice Etico;
- le procedure e le linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa aziendale ed il sistema di controllo della gestione;
- le disposizioni inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario e di *reporting* della Società;
- la normativa italiana e straniera applicabile;
- i principi contabili nazionali ed internazionali;
- le leggi le norme ed i regolamenti emanati dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

In particolare, i soggetti sopra indicati sono obbligati a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, chiara e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SAICO S.R.L.;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà dei Soci;
- effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- adempiere agli obblighi del proprio ufficio, carica e mansione, nel rigoroso rispetto delle norme di legge applicabili.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

54/104

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di SAICO S.R.L., è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, erronei o, comunque non veritieri, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla normativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al valore nominale in sede di aumento di capitale;
- porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e revisione da parte del Collegio Sindacale;
- omettere di effettuare le segnalazioni periodiche previste dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

### ***Procedure specifiche***

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, devono essere rispettate le seguenti procedure specifiche.

1. Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla normativa vigente, con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio. La trasmissione dei dati e delle informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole fasi e gli autori delle stesse; coloro che forniscono dati e notizie rilevanti ai fini della redazione del Bilancio sono tenuti a dichiarare per iscritto la completezza e la veridicità dei dati. Il progetto di Bilancio, prima della sua approvazione, deve essere tempestivamente messo a disposizione dell'Amministratore Unico deve essere oggetto di esame da parte del Collegio Sindacale; a tale riunione, può partecipare anche l'Organismo di Vigilanza.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

55/104

2. La contabilità è tenuta in conformità alle normative applicabili; le poste e gli impegni devono essere correttamente riportate nei libri contabili; i parametri di valutazione delle poste devono essere espressi con chiarezza e corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei documenti di bilancio. I dati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate. Le procedure relative ai controlli contabili assicurano la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi.
3. Tutte le operazioni sul capitale sociale di SAICO S.R.L., nonché la costituzione di società e l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance*, delle procedure aziendali e delle normative applicabili.
4. Le comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle procedure e delle *policies* aziendali. Alle ispezioni effettuate dalle suddette Autorità Pubbliche di Vigilanza dovranno partecipare solo i soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti da tali Autorità devono essere conservati a cura della funzione competente. Eventuali criticità evidenziate nel corso di tali verifiche ispettive dovranno essere comunicate tempestivamente anche all'Organismo di Vigilanza.
5. I livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che contabilizzano, e coloro che controllano le operazioni svolte.
6. Sono previste riunioni periodiche tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale al fine di verificare l'osservanza della normativa in materia societaria e di *Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

Ogni violazione, omissione, inesattezza, falsificazione relativa alla contabilità ed alla documentazione di supporto dovrà essere comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

### ***Principali attività dell'OdV***

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati societari sono specificate di seguito.

Con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:

- effettua verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione della contabilità, alla predisposizione dei bilanci e alle altre attività amministrative connesse;
- verifica le consulenze ed incarichi professionali conferiti;
- verifica le attività connesse alla selezione, assunzione e gestione del personale;
- effettua verifiche periodiche in merito alle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- valuta periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati societari;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

56/104

- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente l'Amministrazione Unico ed il Collegio Sindacale.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

57/104

### III. PROTOCOLLO REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 *ter* - D. Lgs. 231/2001)

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

La fattispecie di reato (art. 25 *ter* - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabile alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

L'art. 2635 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

È ugualmente punito il fatto se commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il reato in epigrafe (art. 2365 c.c.) è stato riformato dal D. Lgs. 38/2017. Rispetto alla formulazione previgente:

- è stato ampliato il novero dei c.d. soggetti "*intrae*", includendovi anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive nell'ambito della società o di enti privati;
- è stata estesa l'applicabilità della norma anche agli enti privati non societari (quali, ad esempio, enti no-profit);
- sono stati inseriti i riferimenti alla sollecitazione o all'offerta di utilità quali condotte attraverso le quali si può giungere all'accordo corruttivo;
- è stata estesa la punibilità anche ai casi di commissione del reato per interposta persona;
- non è più necessario, ai fini della punibilità del reato, che sia stato causato un documento alla società.

È stato poi introdotto l'art. 2635 *bis* c.c. relativo al nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati. Tale nuova fattispecie criminosa sanziona: (i) da un lato, chiunque offra o prometta, infruttuosamente, denaro o altra utilità al soggetto *intrae* affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; (ii) dall'altro lato, l'*intrae* che solleciti per sé o per altri, infruttuosamente, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Infine, l'art. 6 del D. Lgs. 38/2017 ha inasprito il regime sanzionatorio in caso di responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 per i suddetti reati di corruzione e istigazione attiva commessi da soggetti interni all'ente stesso.

Tali reati, in linea di principio, potrebbero essere commessi in caso di dazione/promessa di denaro o altra utilità da parte di chiunque (es. fornitore o anche un soggetto interno alla Società) agli amministratori, sindaci o alle persone sottoposte alla loro vigilanza, per sé stessi o altri, al fine di compiere/omettere atti, da cui derivi un documento alla Società, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio (es. obblighi in materia ambientale, sicurezza sul lavoro, tributaria, istruzioni/procedure aziendali) o degli obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c. per i prestatori di lavoro e art. 2392 c.c. per gli amministratori).

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

58/104

Ad esempio, un'azienda potrebbe corrompere l'Amministratore Delegato di una società privata al fine di concludere la vendita a prezzi fuori mercato, o ottenere condizioni di vendita di maggior favore, ovvero ottenere l'acquisto di determinati beni/servizi non necessari in tutto o in parte all'acquirente, con conseguente danno per quest'ultimo.

### ***Aree di attività a rischio e processi strumentali***

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati societari, come individuate all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

a) gestione delle attività commerciali di SAICO S.R.L. connesse all'erogazione delle attività ed in particolare a titolo esemplificativo:

1. gestione delle trattative;
2. definizione dell'offerta e sottoscrizione del relativo contratto con il cliente;
3. gestione operativa della commessa e del cliente;
4. contabilizzazione dei ricavi e degli incassi;
5. gestione dei processi connessi al fine del reperimento delle somme di denaro necessarie all'esecuzione dell'atto corruttivo nei confronti dei fornitori;

b) partecipazione a gare indette da soggetti privati;

c) gestione del ciclo passivo (gestione acquisti, assegnazione incarichi etc.);

d) gestione rapporti con Organismi di certificazione (es. Accredia).

La corruzione tra privati è astrattamente configurabile anche nell'ambito delle aree a rischio individuate nel "Protocollo Reati Societari" (Protocollo II). Si rinvia pertanto alle regole e alle procedure specifiche ivi elencati.

In relazione alla suddetta area di attività a rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

59/104

### ***Principi generali di comportamento***

I Destinatari, nell'espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative interne di SAICO S.R.L., nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo.

In particolare, in coerenza con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- concludere la vendita di prodotti e servizi a prezzi fuori mercato o, più in generale, ottenere condizioni di vendita di maggior favore;
- ottenere l'acquisto di determinati servizi non necessari in tutto o in parte all'acquirente;
- porre in essere comportamenti che impediscano od ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e revisione;
- effettuare rinnovi taciti, revisione o indebito aggiornamento dei prezzi alla scadenza dei contratti;
- proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare il personale dei competitor a titolo personale o accordargli altri vantaggi di qualsiasi natura per influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio a SAICO S.R.L.;
- offrire, sollecitare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, omaggi, benefici o altre utilità, salvo che questi siano di modico valore, rientrino nella normale cortesia e non abbiano in alcun modo lo scopo di influenzare decisioni aziendali o creare obblighi nei confronti di terzi.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Tutto il personale che ha poteri direttivi e di vigilanza sui dipendenti deve seguire con attenzione l'attività dei propri collaboratori e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o di conflitto di interesse.

### ***Procedure specifiche***

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, i Destinatari devono attenersi alle seguenti procedure.

- 1.** I contratti stipulati da SAICO S.R.L. con soggetti terzi (es. collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto e contenere una clausola standard (c.d. Clausola 231) che imponga il rispetto del Modello e del D. Lgs. 231/2001. Il testo di tale clausola deve essere definito congiuntamente all'OdV. Tali contratti devono altresì contenere, ove possibile, un'apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di essere a conoscenza della normativa contenuta nel D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti coerenti all'indirizzo di trasparenza e legalità perseguito da SAICO S.R.L., ovvero a tenere comportamenti non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal decreto in questione e conformi ai principi e regole contenute nel Modello. Infine, dovrà essere prevista la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal D. Lgs. 231/2001;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

60/104

2. Le attività di selezione e assunzione del personale devono essere svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e uguaglianza, garantendo le pari opportunità, in conformità alle linee guida e alle *policies* di SAICO S.R.L. Riveste particolare importanza la formalizzazione in una apposita procedura per le attività di selezione e assunzione del personale.
3. È necessario:
  - effettuare i necessari controlli volti a garantire la trasparenza nei rapporti con i clienti e con tutte le controparti contrattuali;
  - garantire una segregazione di funzioni e responsabilità e una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione delle attività;
  - predisporre adeguati protocolli e/o procedure aziendali per la gestione degli approvvigionamenti e la selezione dei fornitori, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, in coerenza con i principi e i valori riconosciuti da SAICO nel Codice Etico;
  - definire metodologie avanzate per la gestione dell'incentivazione dei dipendenti e dei collaboratori, nonché un sistema volto a garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto la Società alla scelta o all'esclusione di un candidato;
  - individuare criteri generali e trasparenti per la determinazione del prezzo massimo di offerta per ogni singolo servizio al fine di gestire eventuali anomalie.
4. In caso di omaggi, benefici o altre utilità non di modico valore, il destinatario di tali liberalità dovrà tempestivamente informare il proprio responsabile e l'OdV.
5. È necessario definire specifiche metodologie volte al monitoraggio del conflitto di interessi da parte dei dipendenti e collaboratori in relazione alla prevenzione del reato di corruzione tra privati.

Ogni violazione, omissione, inesattezza, falsificazione relativa alla contabilità ed alla documentazione di supporto dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale e all'OdV.

### ***Principali attività dell'OdV***

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione del reato di corruzione tra privati sono specificate di seguito.

In particolare, l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:

- svolge verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure interne a al ciclo attivo ed al presidio del reato di corruzione tra privati indicato nel Protocollo e valutarne la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati ivi considerati;
- verifica i processi connessi al ciclo passivo dei clienti e delle attività commerciali di SAICO S.R.L.;
- verifica le spese, gli omaggi, le sponsorizzazioni e le altre liberalità;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

61/104

- verifica le consulenze e gli incarichi professionali conferiti, nonché le attività connesse alla selezione, assunzione e gestione del personale;
- effettua monitoraggi sull'efficacia dei presidi di controllo esistenti;
- esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

62/104

### IV. PROTOCOLLO REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 *septies* - D. Lgs. 231/2001)

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (art. 25 *septies* - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'art. 589 c.p. punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona.

Il comma 2 della stessa disposizione prevede un aggravamento di pena se il fatto è commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso nel caso in cui i soggetti individuati come garanti (datore, dirigenti, preposti) – in quanto gestori delle aree di rischio relative alle diverse attività svolte dalla Società – violando le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro e alle malattie professionali, cagionino per colpa la morte di una persona. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, le violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni possono consistere nell'omettere di:

- definire l'ambito di applicazione della sicurezza alle attività dell'impresa sia in termini fisici (localizzazioni, ecc.) che di personale (dipendenti, collaboratori, pubblico);
- individuare criteri tecnici idonei con cui definire e confrontare i rischi;
- definire modalità, livelli e possibilità di esposizione delle persone ai rischi;
- individuare una struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione alle figure specifiche operanti in tale ambito (es. R.S.P.P.);
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione adottate (tecniche, organizzative e procedurali) per eliminare, ridurre o gestire i rischi;
- confrontare le modalità di esposizione individuate con i criteri definiti, tenendo conto delle misure adottate;
- formare e addestrare adeguatamente il personale coinvolto durante le attività;
- fornire DPI idonei.

#### **Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)**

L'art. 590 c.p. punisce chiunque cagioni per colpa una lesione personale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

63/104

Il comma 3 della stessa disposizione prevede un aggravamento di pena se il fatto è commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui i soggetti individuati come garanti (datore, dirigenti, preposti) – in quanto gestori delle aree di rischio relative alle diverse attività svolte dalla Società – violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro e alle malattie professionali, cagionino per colpa lesioni gravi (se dal fatto deriva ad esempio una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni) o gravissime (se dal fatto deriva, ad esempio, una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile) ad una persona.

Le violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sono riconducibili alle stesse fattispecie individuate per l'omicidio colposo.

Alla luce dell'emergenza sanitaria e delle restrizioni imposte dal mese di marzo 2020 in poi legate alla diffusione pandemica della sindrome **Covid-19**, è opportuno sottolineare quali profili di responsabilità, connessi alle summenzionate aree di rischio, potrebbero emergere in capo alla Società in caso di contagio occasionato dall'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sul punto, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 42 del D.L. n.18 del 17/3/2020, l'infezione da Covid-19 contratta “*in occasione del lavoro*” costituisce infortunio nell'accezione accolta dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008).

In ragione di ciò, la Società può esser ritenuta responsabile di omicidio colposo (589, co. 2, c.p.) o lesioni colpose (590, co. 3, c.p.), aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, laddove prosegua la propria attività risparmiando i costi richiesti dalle trasformazioni necessarie a prevenire il contagio, atteso che l'ente risponde del reato solo qualora l'illecito sia commesso a suo vantaggio ovvero nel suo interesse, come nel caso – ad esempio – del risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione delle misure anti-contagio.

Pertanto, si impone come necessaria l'adozione delle adeguate misure, idonee a prevenire la commissione degli illeciti di cui all'art. 25 *septies*, contenute nel “**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali**” di cui all'Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e, con riferimento all'attività nei cantieri, all'Allegato 7 del medesimo decreto.

Segnatamente, esso stabilisce che le imprese adottino il suddetto Protocollo di regolamentazione all'interno dei luoghi di lavoro e – al fine di tutelare la salute delle persone, nonché di garantire la salubrità degli ambienti – applichino le misure di precauzione dettagliatamente indicate, in ordine ai seguenti profili: **Informazione, Modalità di ingresso in azienda, Modalità di accesso dei fornitori esterni, Pulizia e sanificazione in azienda, Precauzioni igieniche personali, Dispositivi di protezione individuale, Gestione degli spazi comuni, Organizzazione aziendale, Gestione entrata ed uscita dei dipendenti, Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, Gestione di persone sintomatiche in azienda, Sorveglianza medico-sanitaria, Aggiornamento del Protocollo di Regolamentazione.**

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

64/104

### *Aree di attività a rischio e processi strumentali*

Tali reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro possono verificarsi in tutti i settori di attività di SAICO S.R.L., pertanto non è possibile escludere a priori alcuno di tali settori.

Il Sistema di gestione della salute e della sicurezza adottato da SAICO S.R.L. è stato realizzato in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

Il presente Modello è stato predisposto e strutturato considerando tutti gli obblighi giuridici così come previsti dall'art. 30 del citato D. Lgs. 81/2008 ed in particolare relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'area di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come individuate all'esito dell'analisi effettuata, risulta essere la **gestione degli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro**, ed in particolare:

- gestione del sistema di sicurezza;
- definizioni dell'organizzazione, ruoli, responsabilità e svolgimento delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- individuazione e valutazione dei rischi e predisposizione del "Documento di Valutazione dei Rischi";
- programmazione interventi;
- nomina R.S.P.P. e Medico competente;
- assegnazione mansioni e svolgimento delle attività di formazione ed informazione ed addestramento;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

65/104

- verifica adeguatezza ed idoneità impianti e dotazioni di lavoro;
- rapporti con R.S.P.P., R.L.S., Medico competente e Autorità competenti;
- rapporti con i fornitori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- acquisizione e conservazione di documentazione e certificazioni;
- controlli e monitoraggi.

Per quanto riguarda i fattori di rischio, SAICO S.R.L., ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ha considerato quelli già evidenziati nella documentazione adottata dalla medesima in conformità al D. Lgs. 81/2008 che si intende interamente recepita nel presente Protocollo.

Di seguito si descrive sinteticamente l'organizzazione della Società ai fini della sicurezza.

La SAICO S.R.L. offre la gestione globale di tutto il processo realizzativo di un'opera, dagli studi di fattibilità alla progettazione, dall'esecuzione ai collaudi, finanche l'arredamento e le finiture di pregio. Risponde ad ogni esigenza del mondo delle costruzioni: infrastrutture, edilizia civile ed industriale. Effettua manutenzioni generali di complessi industriali e commerciali, sia per le opere edili che per gli impianti elettrici e di condizionamento. Realizza e manutene linee elettriche e cabine di trasformazione.

Le attività sono svolte presso le sedi della società e presso tutti i luoghi ove vengono realizzati cantieri e/o presso le sedi dei Clienti.

La gestione del servizio di sicurezza e salute sul lavoro è strutturata in modo da controllare pienamente ogni sede lavorativa, interna ed esterna.

La Società ha individuato i soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza ed in particolare:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
- Preposti per la sicurezza per ogni cantiere
- Medico Competente;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

La gestione delle emergenze viene curata attraverso la formazione del personale nell'ambito dei corsi specifici richiesti dalla normativa in vigore ed aggiornati secondo la cadenza richiesta dai dettami legislativi.

In conformità al D. Lgs. 81/2008, la Società ha provveduto ad adottare la seguente documentazione:

- Documento di Valutazione dei Rischi (ex D. Lgs. 81/08 – Titolo I);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Verbale di coordinamento e DUVRI ex art. 26 D. Lgs. 81/08) per gli appaltatori operanti all'interno dei locali della Società, solo qualora le caratteristiche dell'opera appaltata da realizzare lo impongano.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

66/104

Tutti i soggetti responsabili in materia di sicurezza sono in possesso degli attestati comprovanti la loro competenza in materia.

La Società ha provveduto a svolgere le attività di formazione, informazione ed addestramento nei confronti del proprio personale, come stabilite nel suddetto Documento di Valutazione dei Rischi. Particolare attenzione è stata prestata alle attività formative/informative, in materia di sicurezza e rischi ambientali, svolte nei confronti del personale dislocato presso i cantieri edili e/o gli impianti industriali esterni giacché in tali ambienti di lavoro esiste una situazione oggettiva di rischi estremamente variegata in relazione alla altrettanta estrema variabilità delle operazioni che vi vengono svolte.

### ***Principi generali di comportamento***

La Società ha implementato tutti gli standard di sicurezza caratteristici per le singole diverse attività produttive.

Nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nel presente Protocollo, i componenti gli organi sociali di SAICO S.R.L., i dipendenti, i dirigenti, il Datore di Lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nello svolgimento - anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni - delle attività svolte devono conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

- la normativa e le istruzioni delle autorità preposte in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- le linee guida aziendali e le procedure interne in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

È fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di SAICO S.R.L., è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere comportamenti, imprudenti, negligenti o imperiti che possano originare un pericolo per la sicurezza;
- omettere o rifiutare l'uso dei dispositivi di protezione;
- omettere o rifiutare di partecipare ai corsi di formazione ed addestramento;
- svolgere le mansioni lavorative senza aver ricevuto adeguate istruzioni operative o senza avere partecipato a corsi di formazione;
- omettere di segnalare la propria incapacità a svolgere la mansione lavorativa assegnata.
- In particolare, i soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di:

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

67/104

- prendersi cura della propria sicurezza e salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, in conformità alla propria formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi ricevuti;
- acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi istituiti dalla Società, tenendo presente le specifiche mansioni assegnate;
- osservare le disposizioni ricevute ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- nominare i responsabili ed i preposti previsti dalla normativa vigente assicurando in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;
- assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità ed alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi o altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
- osservare nella redazione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- espletare tempestivamente gli adempimenti di legge o contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti e gestione dei cantieri;
- attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

68/104

- consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono garantire, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute delle persone.

### *Procedure specifiche*

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori è improntato a garantire l'adempimento degli obblighi giuridici di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 sopra richiamati.

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello e nel precedente paragrafo, sia in Italia che all'estero.

1. Il Datore di lavoro adempie a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia antinfortunistica e verifica, anche tramite il supporto di consulenti esterni qualificati, che il sistema di gestione della salute e sicurezza sia coerente con la struttura organizzativa di SAICO S.R.L.
2. La documentazione relativa alla sicurezza deve essere redatta in conformità alla normativa vigente e deve chiaramente definire i compiti organizzativi ed operativi dei responsabili in materia di salute e sicurezza, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e degli addetti nonché le relative responsabilità.
3. Lo svolgimento dei compiti assegnati al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e agli addetti a tale servizio, al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, agli addetti al servizio di emergenza, e al Medico Competente devono essere documentati.
4. La formazione e l'addestramento dei lavoratori devono assicurare che tutto il personale acquisisca consapevolezza sugli aspetti concernenti la salute e la sicurezza su lavoro, sull'importanza di conformare le proprie azioni agli strumenti adottati da SAICO S.R.L. e sulle conseguenze di eventuali violazioni o comportamenti non conformi. In particolare, relativamente al D. Lgs. 231\2001, i lavoratori dovranno essere informati in merito alle possibili conseguenze a carico della Società. I lavoratori dovranno ricevere una formazione ed un addestramento adeguati ed idonei al ruolo assegnato ed alle mansioni svolte, come stabilito nel Documento di Valutazione dei Rischi e nelle procedure aziendali.
5. Gli obblighi ed i doveri dei lavoratori previsti nella documentazione aziendale a presidio della sicurezza sono vincolanti.
6. Al fine di prevenire la commissione di comportamenti illeciti, le funzioni aziendali dovranno prestare particolare attenzione a:
  - assunzione del personale;
  - organizzazione del lavoro e della postazione di lavoro;
  - acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

69/104

- manutenzione delle apparecchiature, pc e videotermini;
- attività di gestione delle emergenze;
- criteri e principi che regolano il sistema di controllo della sicurezza;
- gestione delle non conformità.

7. In caso di cambiamenti aziendali, è fatto obbligo di procedere all'aggiornamento del livello di rischio al fine di garantire l'efficacia dei controlli e del sistema di gestione del rischio adottato da SAICO S.R.L.

Tutte i settori di attività di SAICO S.R.L. devono essere sottoposti a controlli e monitoraggi da parte delle funzioni interessate.

È fatto obbligo di rispettare rigorosamente il sistema di gestione della sicurezza e di svolgere tutte le attività di verifica e controllo previste nei documenti aziendali. Le attività di verifica e controllo devono, tra l'altro, assicurare che le misure di prevenzione e protezione dei rischi siano idonee ed efficaci.

### ***Principali attività dell'OdV***

Si rileva preliminarmente che l'estensione dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001 ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'OdV. L'autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente infatti di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

L'OdV, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi adempimenti (Datore di Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente).

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e degli adempimenti posti in essere in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'OdV può anche decidere di intervenire a seguito di segnalazioni ricevute da fonti anche anonime o extra-aziendali.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

70/104

### V. PROTOCOLLO REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (art. 25 *octies* - D. Lgs. 231\2001)

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (art. 25 *octies* - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **Ricettazione (art. 648 c.p. – modificato dal D.lgs. 195/2021)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Tale reato, in linea di principio e fuori dei casi di concorso nel reato, potrebbe essere commesso in caso di:

- acquisto e compimento di qualsiasi attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, il cui scopo è quello di far entrare nella disponibilità della Società denaro, o comunque beni, provenienti da attività illecite;
- compimento, da parte della Società, di qualsiasi attività negoziale, la quale abbia come corrispettivo denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
- vendita e/o intermediazione nell'attività di acquisto e/o scambio di denaro o comunque beni provenienti dall'attività illecita;
- occultamento o intermediazione nell'occultamento di denaro o comunque beni provenienti dall'attività illecita, anche con lo scopo di rivenderli e/o cederli in un secondo momento.

Il bene giuridico tutelato consiste nell'interesse patrimoniale della persona offesa, tutelato attraverso la neutralizzazione del reato presupposto alla ricettazione.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

71/104

L'interesse protetto dall'art. 648, attraverso l'incriminazione dei traffici lucrosi che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti o contravvenzioni, è inteso sia, in via immediata, ad evitare che una qualsiasi attività illecita diventi fonte di successivi profitti, sia, in via mediata, a limitare all'origine la spinta alle attività illecite.

In ragione della clausola di riserva posta nell'*incipit* della norma – “Fuori dei casi di concorso nel reato” – il delitto di ricettazione può esser commesso da chiunque, salvo da chi abbia commesso il reato presupposto.

### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale reato, in linea di principio e fuori dei casi di concorso nel reato, potrebbe essere commesso in caso di:

- sostituzione di denaro o comunque altre utilità di provenienza illecita con altri beni o utilità;
- trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di denaro o comunque beni provenienti da reato;
- ostacolo, occultamento o compimento di operazioni volte a nascondere l'illecita provenienza di denaro o comunque di altra utilità, al fine di impedire l'identificazione della loro provenienza illecita;
- effettuazione di pagamenti in contanti derivanti da attività illecita ad interesse e vantaggio della Società;
- conclusione di contratti con Clienti che effettuano l'acquisto mediante denaro proveniente da attività illecita.

Tale norma codifica un reato pluri-offensivo poiché, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici, come l'amministrazione della giustizia e l'ordine economico-finanziario.

Analogamente a quanto esposto in ordine al reato di ricettazione, in ragione della clausola di riserva posta nell'*incipit* della norma – “Fuori dei casi di concorso nel reato” – il delitto di riciclaggio può esser commesso da chiunque, salvo da chi abbia commesso il reato presupposto.

A tal proposito, preme segnalare che, ai fini di una corretta differenziazione tra il concorso nel reato presupposto e il riciclaggio, è anzitutto necessario utilizzare il criterio temporale. Di tal guisa, ove vi sia un previo concerto tra l'autore del reato ed il futuro acquirente, entrambi risponderanno per il reato presupposto a titolo di concorso; al contrario, ove manchi un precedente accordo, la condotta dell'acquirente integrerà gli estremi del reato di cui all'art. 648 *bis* c.p.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)**

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

72/104

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale reato, in linea di principio e fuori dei casi di concorso nel reato, potrebbe essere commesso in caso di:

- impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie con la finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita e di ottenere profitto;
- investimenti/disinvestimenti in beni, denaro o altra utilità di provenienza illecita.

### **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

73/104

La norma codifica anch'essa un reato pluri-offensivo, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici, come l'amministrazione della giustizia e l'ordine economico-finanziario.

Trattasi di reato proprio, che può esser commesso soltanto dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nello stesso reato presupposto.

Va segnalato che il concorrente nel solo delitto di auto-riciclaggio, estraneo al reato presupposto, che abbia posto in essere la condotta tipica dell'auto-riciclaggio o che comunque contribuisca alla realizzazione di tale condotta da parte dell'autore del fatto, risponde di riciclaggio e non di auto-riciclaggio, essendo quest'ultimo configurabile solo nei confronti dell'*intraenus*.

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società abbia commesso o abbia concorso a commettere un reato e successivamente ne impiega i proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

### ***Aree di attività a rischio e processi strumentali***

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto 231/2001, come individuati all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

- α) gestione attività commerciali della Società, anche relative ai rapporti con soggetti terzi a rischio di riciclaggio;**
- β) gestione attività amministrative/finanziarie della Società, anche relative ai rapporti con soggetti terzi a rischio di riciclaggio e rapporti infragruppo.**

In relazione alla suddetta area di attività a rischio di commissione dei suddetti reati, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi
- Gestione consulenze
- Gestione agenti;
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

### ***Procedure specifiche***

Per quanto riguarda le specifiche procedure da adottare al fine di prevenire la commissione dei reati in esame, si rinvia a quanto già individuato nell'ambito dei Protocolli previsti in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari, riportati nella presente Parte Speciale, le cui procedure si considerano idonei a prevenire anche i reati di cui all'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001 e pertanto sono applicabili.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

74/104

### ***Principi generali di comportamento***

Per quanto riguarda i principi di comportamento che devono essere osservati da parte dei Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati in esame, si rinvia a quanto già individuato nell'ambito dei Protocolli previsti in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari, riportati nella presente Parte Speciale, i cui principi si considerano idonei a prevenire anche i reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto 231/2001 e pertanto sono applicabili.

### ***Principali attività dell'OdV***

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- vigilare che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare se siano fissati/determinati, da parte delle funzioni competenti, i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti per poter intraprendere rapporti commerciali con la Società;
- verificare l'implementazione, da parte delle funzioni competenti, di una corretta procedura per la verifica della correttezza dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- verificare la sussistenza di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di corrette modalità di valutazione circa l'analisi della congruità economica degli investimenti effettuati;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

75/104

### VI. **PROTOCOLLO REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 *bis* - D. Lgs.231\2001)**

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (art. 24 *bis* - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)**

L'art. 615 *ter* c.p. punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il bene tutelato dalla norma in questione deve essere individuato nella riservatezza ed inviolabilità dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico altrui.

Il reato si configura nel caso di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo. La predisposizione di tali misure di protezione opera quindi, come criterio di selezione della tutela circoscrivendola a quei dati o programmi, immagazzinati in un elaboratore il cui proprietario ha dimostrato interesse alla riservatezza. Nella nozione di misure di sicurezza possono farsi rientrare tutte quelle misure di protezione, al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema. Può trattarsi ad esempio di codici di accesso, alfabetici o numerici, da digitarsi alla tastiera, ovvero memorizzati sulla banda magnetica di una tessera da introdurre in un apposito lettore, così come di dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore.

La condotta tipica consiste, alternativamente, nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare dello *ius excludendi*.

#### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)**

L'art. 615 *quater* c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La fattispecie in esame si riferisce ad una serie di condotte prodromiche alla possibile realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, e quindi, pericolose per il bene giuridico tutelato dalla norma che disciplina detta ipotesi delittuosa.

La norma incriminatrice in questione vieta di procurare a sé o ad altri abusivamente codici parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico che sia protetto da misure di sicurezza, nonché di fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

76/104

Le condotte incriminate sono due: quella volta ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui e quella volta a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione. Delle diverse modalità con le quali è possibile procurare ad altri i mezzi per accedere indebitamente ad un sistema informatico la norma menziona in maniera pressoché esaustiva la diffusione, la comunicazione e la consegna. Con riferimento, poi, alle indicazioni (o istruzioni) idonee a realizzare un accesso abusivo, il legislatore ha utilizzato un'espressione estremamente generica "fornisce", in grado di ricomprendere tutte le modalità di condotta in precedenza considerate. Diversamente da quanto risulta dalla rubrica, non è punita la mera detenzione di codici di accesso (o strumenti simili) da parte di chi non sia autorizzato a farne uso.

### **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)**

L'art. 615 *quinquies* c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i programmi o i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o, comunque, mette a disposizione altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La fattispecie incriminatrice in esame mira a tutelare l'integrità e la funzionalità dei sistemi informatici, reprimendo condotte volte a favorire la circolazione di strumenti utili alla realizzazione dei reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e di danneggiamento di sistemi informatici.

La condotta tipica si compone di due diverse categorie, consistenti rispettivamente nel procurarsi strumenti dannosi (procurarsi, produrre, riprodurre, importare) e nel metterli in circolazione (diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione di altri).

Oggetto della condotta possono essere strumenti sia hardware (apparecchiature e dispositivi) che software (programmi informatici). Tra questi ultimi rientrano senz'altro i programmi virus, con i quali si determina l'inserimento nel computer di un particolare insieme di istruzioni, in grado non solo di danneggiare in breve tempo i dati e i programmi memorizzati nell'elaboratore, ma anche di infettare i supporti che vi vengano successivamente inseriti, trasmettendo ad essi la sua capacità distruttiva, nonché i programmi "worm", la cui peculiarità consiste nella capacità di riprodursi incessantemente all'interno della memoria dell'elaboratore in cui vengono inseriti, causando così il rallentamento o l'arresto delle normali funzioni del sistema, per il progressivo esaurimento della capacità di memoria. Ai fini della configurabilità del reato, è necessario il dolo specifico, consistente nella volontà di danneggiare illecitamente i sistemi o le informazioni ovvero, in alternativa, di favorire l'interruzione o l'alterazione del funzionamento.

### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)**

L'art. 617 *quater* c.p. punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

La norma incriminatrice prevede poi la punibilità della rivelazione, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di una comunicazione intercettata, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

77/104

### **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies*)**

L'art. 617 *quinquies* c.p. punisce chiunque – fuori dai casi consentiti dalla legge – installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La fattispecie incriminatrice in esame, dunque, mira a reprimere una condotta prodromica a quella prevista dalla norma incriminatrice analizzata in precedenza.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)**

L'art. 635 *bis* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

L'art. 635 *ter* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

I reati in esame sono caratterizzati dall'elemento comune delle condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici), avente o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma, (elettronica, magnetica ottica o similare) non percettibile visivamente. Per programma informatico, invece, si intende un insieme di dati.

Tra i beni suscettibili di danneggiamento informatico vengono menzionate anche le informazioni: poiché l'informazione, entità di per sé astratta, è ciò che i dati esprimono in forma codificata, questa espressione assume significato solo in quanto la si riferisca alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o d'altro tipo. Qualora si tratti di beni informatici privi di valore pubblicistico, come anticipato, la condotta dovrà consistere nella distruzione, nel deterioramento, nella cancellazione, nell'alterazione ovvero nella soppressione dei medesimi. Qualora, invece, si tratti di dati, programmi o informazioni utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, ai fini della punibilità sarà sufficiente il compimento di atti idonei e diretti al danneggiamento. Nel caso in cui l'azione sia giunta a compimento ed il danneggiamento si sia effettivamente verificato, infatti, la norma incriminatrice prevede un aggravamento di pena.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (art. 635 *quinquies* c.p.)**

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

78/104

L'art. 635 *quater* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende – in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici altrui, o ne ostacola gravemente il funzionamento.

L'art. 635 *quinquies* c.p. punisce il fatto di cui all'art. 635 *quater* c.p. se questo è diretto a distruggere, danneggiare, rendere – in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Tali figure delittuose integrano la tutela dei “beni informatici” approntata dalle norme precedenti, reprimendo le condotte di danneggiamento che comportino un pregiudizio per il funzionamento dei sistemi informatici nel loro complesso.

Quanto alle modalità di aggressione dei beni in questione la norma prevede il danneggiamento, la distruzione dei sistemi, ovvero l'ipotesi in cui essi siano, in tutto o in parte, resi inservibili e quella in cui ne sia ostacolato gravemente il funzionamento. Anche in tal caso, qualora si tratti di sistemi di pubblica utilità, ai fini della punibilità sarà sufficiente il compimento di atti idonei e diretti al danneggiamento. Nel caso in cui l'azione sia giunta a compimento ed il danneggiamento si sia effettivamente verificato, la norma incriminatrice prevede un aggravamento di pena.

### **Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.)**

La norma di cui all'art. 491 *bis* del codice penale richiamata dal terzo comma dell'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001 riconduce il falso informatico alle norme sulle falsità in atti già esistenti, stabilendo l'espressa equiparazione del documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, cui ciascuna di quelle norme fa di volta in volta riferimento.

La nozione di documento informatico va ricercata nel D. Lgs. 82/2005 (cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale) che all'art. 1 dispone che per “**documento informatico**” si deve intendere “*la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*”. A differenza del documento tradizionalmente inteso, nel caso di documento informatico si prescinde dalla sua incorporazione in un oggetto materiale, con la conseguenza di equiparare ai documenti tradizionali non solo i dati conservati in un supporto fisico (sia esso interno oppure esterno ad un computer), ma anche quelli che non sono registrati su alcun supporto. Per assumere rilevanza ai sensi della norma incriminatrice in esame, il documento informatico deve essere dotato di efficacia probatoria.

### ***Aree di attività a rischio e processi strumentali***

L'area di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati informatici e di trattamento illecito di dati, come individuata all'esito dell'analisi effettuata, risulta essere la gestione dei sistemi informativi della Società e dei documenti informatici ed in particolare:

- gestione dell'infrastruttura informatica, della rete, del sito web, della posta elettronica ed internet;
- gestione degli utenti e delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi;
- gestione delle misure di sicurezza a protezione dei sistemi informatici e/o telematici;
- gestione attività di manutenzione e sicurezza dei sistemi;
- gestione delle licenze dei software;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

79/104

- predisposizione di documenti informatici.

In relazione alla suddetta area di attività a rischio di commissione dei Reati informatici e trattamento illecito di dati, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Gestione consulenze
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti
- Gestione flussi monetari e finanziari.

### ***Principi generali di comportamento***

La Società promuove il rispetto:

- dei principi contenuti nel Codice Etico;
- della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018);
- della proprietà e titolarità dei sistemi informativi altrui;
- della normativa in materia di diritto d'autore.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di SAICO S.R.L., è fatto divieto in particolare di:

- acquisire, copiare e utilizzare, senza autorizzazione, o danneggiare software della Società o di terze parti;
- effettuare o distribuire copie di software o della documentazione da utilizzare per uso personale o altrui;
- introdurre e/o utilizzare nella Società software e dispositivi provenienti da fonti non autorizzate, incluso quelli scaricati da Internet o che non prevedono l'acquisto di licenze;
- utilizzare il sistema informativo di SAICO S.R.L. in modo da intercettare abusivamente, interrompere o danneggiare l'attività della Società o l'attività di soggetti terzi o in modo da violare le norme o le leggi in merito;
- alterare i documenti informatici.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

80/104

### ***Procedure specifiche***

Ai fini dell'attuazione dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono rispettare le seguenti procedure specifiche

- le istruzioni operative in merito al trattamento dei dati personali rilasciate alle persone autorizzate al trattamento, nonché le istruzioni fornite per l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- le procedure aziendali in merito alla gestione delle violazioni dei dati personali (“*data breach*”);
- le policy e procedure aziendali relative alla gestione delle misure di sicurezza adottate relativamente ai sistemi informativi ed alla documentazione informatica;
- le policies e gli standard di Information Security della Società;
- le disposizioni in materia di proprietà industriale e brevetti, i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque sul materiale protetto dal diritto d'autore.

### ***Principali attività dell'OdV***

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono le seguenti:

- vigilare che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio di cui al presente Protocollo;
- effettuare verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione dei sistemi informatici e altre attività volte a prevenire la commissione dei reati in esame;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

Tale Protocollo si ritiene applicabile anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione dei diritti d'autore di cui all'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001 (Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, comma 1, lett. a) bis e comma 3, art. 171 *bis* comma 1 e comma 2, art. 171 *ter*, art. 171 *septies*, art. 171 *octies*).



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

81/104

### VII. PROTOCOLLO DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE (art. 24 *ter* - D. Lgs. 231\2001)

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (art. 24 *ter* - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

L'art. 416 c.p. punisce l'associazione per delinquere, che si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, differenziando il trattamento sanzionatorio previsto per le figure di promotori ed organizzatori – più grave – rispetto a quello previsto per i partecipi.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]**

L'art. 416 *bis* c.p. punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)**

L'art. 416 *ter* c.p. punisce chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminali e destinata a durare anche oltre la realizzazione - peraltro meramente eventuale - dei delitti concretamente programmati.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

82/104

L'associazione - che deve essere formata almeno da tre persone - si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

In virtù dell'estensione operata dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, il reato associativo è presupposto della responsabilità dell'ente anche nell'ipotesi in cui sia commesso con **modalità transnazionale**.

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che, tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc.

In ragione della peculiare struttura dei reati in esame, è opportuno evidenziare che - al fine di evitare indebite estensioni dell'ambito applicativo del D. Lgs. 231/2001 ed in ossequio al principio di legalità sancito all'art. 2 c.p., **i criteri dell'interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti scopo del sodalizio criminoso**.

La punibilità dell'ente è prevista anche per il reato di associazione di tipo mafioso che, ai sensi dell'art. 416 *bis*, co. 3, sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso.

A tal proposito, deve essere evidenziato altresì che la punibilità dell'ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. **concorso esterno**, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l'ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma dell'art. 14, co. 4, l'interdizione definitiva dall'attività. Al riguardo, la Relazione al Decreto e l'art. 10, co. 4, della Legge n. 146/2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui *"l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati"*.

Per tale ragione, si ritiene che, al di là di tale ipotesi estrema, i maggiori profili di rischio connessi all'operatività societaria insistono nello svolgimento di attività che comportino contatti con soggetti esterni che facciano parte di associazioni a delinquere già esistenti cui gli esponenti aziendali potrebbero fornire consapevole supporto, in vista del perseguimento anche di presunti interessi sociali.

Si rammenta che il reato transnazionale è definito dalla Legge n. 146/2006 come il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

83/104

### ***Aree di attività a rischio e processi strumentali***

Le aree a rischio reato e i relativi processi strumentali individuati nel presente Modello sono da considerarsi tutti sensibili ai fini della commissione dei reati di criminalità organizzata, sia nazionale che transnazionale.

### ***Principi generali di comportamento***

I comportamenti di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, delle persone sottoposte a loro controllo o vigilanza, di coloro che agiscono nel ruolo di consulenti della società, di collaboratori esterni, di agenti o *partner* commerciali e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali devono conformarsi alle regole di condotta individuate dal Modello allo specifico scopo di evitare il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

È fatto in particolare divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Tutti coloro che operano per conto di SAICO S.R.L. sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza, onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto di SAICO S.R.L., entri in contatto con soggetti terzi con i quali SAICO S.R.L. intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:
  - i. informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico;
  - ii. adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice Etico o di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.
- tutti i rapporti con gli intermediari e i partners commerciali devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato ed accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero, da parte di terze parti;
- deve essere verificata costantemente ed in modo continuativo la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- devono essere adottate prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

84/104

rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare contatti con soggetti appartenenti ad associazioni criminose di qualsiasi natura, nazionali o transnazionali;

- deve essere rifiutato ogni corrispettivo, in forma di denaro o altra utilità, da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- devono essere rispettati la legge, i regolamenti emessi dalle Autorità competenti e le procedure interne relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa;
- devono essere ispirate ad assoluta correttezza, trasparenza e accuratezza le poste contabili, gli adempimenti fiscali e le verifiche che ne sono presupposto.

### ***Procedure specifiche***

Il presente Modello, il sistema di controllo interno ivi descritto, nonché l'insieme delle procedure adottate, si possono considerare idonei a soddisfare le esigenze di tutela e controllo per quanto concerne le attività ed i processi sensibili alla commissione dei reati in oggetto così come definiti dal Legislatore.

### ***Principali attività dell'OdV***

Per quanto riguarda le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale, si richiamano le attività previste in relazione a tutte le fattispecie di reato previste nel presente Modello.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

85/104

### VIII. PROTOCOLLO REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies* - D. Lgs. 231\2001)

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (art. 25 *undecies* - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)**

L'art. 452 *bis* c.p. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, attraverso la condotta degli addetti della Società, i quali, dopo aver espletato la propria attività, non provvedano ad un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della medesima e, in conseguenza di tale condotta, cagionino un significativo e misurabile deterioramento e/o compromissione delle acque, dell'aria, di un ecosistema o del suolo (ad esempio non rispettando la normativa in materia di smaltimento dei rifiuti).

#### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)**

L'art. 452 *quinquies* c.p. punisce la commissione colposa dei fatti di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater*, con pene diminuite rispetto al trattamento sanzionatorio previsto nelle suddette norme.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui i soggetti che svolgono le attività per conto della Società, per negligenza, imprudenza o imperizia, pongano in essere una condotta qualificata come inquinamento (per esempio si pensi al caso in cui un lavoratore, incaricato di smaltire i computer della Società non più funzionanti, li smaltisca non rispettando la normativa predisposta in materia).

#### **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 137 - D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Tale reato potrebbe essere commesso in caso di:

- scarico di acque reflue contenenti determinate sostanze pericolose senza l'osservanza dell'autorizzazione o delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti;
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

86/104

### **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260 bis - D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 258 D. Lgs. 152/2006 punisce i soggetti di cui all'art. 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 *bis*, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo.

L'art. 260 *bis* D. Lgs. 152/2006 punisce i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 *bis*, comma 2, lett. a), nei termini previsti.

Tale reato potrebbe essere commesso in caso di:

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti);
- uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI;
- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo);
- la condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

### ***Aree di attività a rischio e processi strumentali***

L'area di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati ambientali di cui all'art. art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, come individuata all'esito dell'analisi effettuata, risulta essere la gestione degli aspetti ambientali, ed in particolare:

- individuazione degli aspetti ambientali di SAICO S.R.L.;
- gestione adempimenti;
- acquisizione e conservazione di documentazione e certificazioni;
- controlli e monitoraggi.

Le politiche ambientali di SAICO S.R.L. sono volte a gestire al meglio gli aspetti ambientali su cui impatta l'attività aziendale, al fine di minimizzare il carico sull'ambiente stesso e rispettare la normativa vigente in materia, ottimizzando

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

87/104

altresì i consumi e l'organizzazione. Tali aspetti ambientali riguardano prevalentemente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali.

La SAICO S.R.L. si è dotata del “Registro di carico e scarico rifiuti”, al fine di una corretta tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a smaltimento o recupero. Infine, la Società ha adottato un sistema di riciclaggio dei rifiuti.

### ***Principi generali di comportamento***

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *undecies* - D. Lgs. 231/2001. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nella gestione ambientale, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nella presente Parte Speciale, i Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie attività devono conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

- la normativa, le istruzioni delle autorità preposte in materia ambientale;
- i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- le linee guida aziendali e le procedure interne.

I componenti gli organi sociali di SAICO S.R.L. ed i dipendenti, nello svolgimento – anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni – dei compiti ad essi affidati, hanno l'obbligo di:

- osservare le disposizioni ricevute e le procedure aziendali adottate relativamente alle modalità di gestione della raccolta differenziata ed allo smaltimento dei rifiuti;
- adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'ambiente;
- osservare le procedure impartite dalla Società per la gestione delle emergenze;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al Datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi o altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- espletare tempestivamente gli adempimenti di legge o contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutela ambientale.

I fornitori a qualsiasi titolo e dagli altri soggetti terzi, devono garantire, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, il rispetto della normativa in materia ambientale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

88/104

### *Procedure specifiche*

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza delle prescrizioni sopra enunciati, i Destinatari del Modello devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle regole ed ai principi generali di comportamento contenute nella Parte Generale del Modello.

1. Il Datore di lavoro adempie a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ambientale.
2. La documentazione relativa alla gestione ambientale deve essere redatta in conformità alla normativa vigente.
3. La formazione e l'addestramento dei lavoratori devono assicurare che tutto il personale acquisisca consapevolezza in merito agli aspetti ambientali, nonché delle conseguenze di eventuali violazioni o comportamenti non conformi.

Tutte i settori di attività di SAICO S.R.L. devono essere sottoposti a controlli e monitoraggi da parte delle funzioni interessate. Le attività di verifica e controllo devono assicurare che le misure di prevenzione e protezione dei rischi siano idonee ed efficaci.

### *Principali attività dell'OdV*

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e degli adempimenti posti in essere in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia ambientale. L'OdV può anche decidere di intervenire a seguito di segnalazioni ricevute da fonti anche anonime o extra-aziendali.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

89/104

### **IX. PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 *duodecies* - D. Lgs. 231/2001)**

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

La fattispecie di reato (art. 25 *duodecies* - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabile alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998)**

L'art. 22, comma 12, D. Lgs. 286/1998, punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Il comma 12 *bis* prevede un aggravamento di pena nelle ipotesi in cui i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, ovvero minori in età non lavorativa, o infine siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Tale reato potrebbe essere commesso qualora la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

#### ***Aree di attività a rischio e processi strumentali***

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati sono tutte le aree della Società che comportano la gestione delle risorse umane e il conferimento di incarichi e consulenze esterne.

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei reati, sono stati individuati i seguenti processi strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione consulenze.

#### ***Principi generali di comportamento***

I Destinatari, nell'espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative interne di SAICO S.R.L., nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo.

In particolare, in coerenza con i principi e i valori enucleati nel Codice Etico, è fatto divieto di:

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

90/104

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa, direttamente o indirettamente, a comportamenti che determinano o consentano l'impiego, da parte di SAICO S.R.L., di cittadini di paesi terzi privi di un regolare permesso di soggiorno in violazione di quanto previsto dall'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001;
- di tenere comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente gli estremi delle fattispecie sopra considerate.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli altri soggetti terzi, devono garantire, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, il rispetto della normativa in materia di lavoro relativo all'impiego di personale regolarmente residente in Italia o in possesso di regolare permesso di soggiorno.

### ***Procedure specifiche***

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza delle prescrizioni sopra enunciate, i Destinatari del Modello devono, per quanto di competenza e limitatamente al ruolo e alle attività svolte, osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di seguito descritte, oltre che le regole e i principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività attinenti alla prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere rispettate le procedure illustrate di seguito.

1. I contratti stipulati da SAICO S.R.L. con soggetti terzi (es. collaboratori, consulenti, società esterne, fornitori, agenzie interinali, ecc.) devono essere definiti per iscritto e contenere una clausola standard (c.d. Clausola 231) che imponga il rispetto del Modello e del D. Lgs. 231/2001. Il testo di tale clausola deve essere definito congiuntamente all'OdV, come già evidenziato nel "Protocollo reati contro la Pubblica Amministrazione". Tali contratti devono altresì contenere, ove possibile, un'apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di essere a conoscenza della normativa contenuta nel decreto in questione e, in particolare, con le disposizioni normative vigenti in materia di impiego di cittadini privi di regolare permesso di soggiorno. Infine, dovrà essere prevista la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal D. Lgs. 231/2001.
2. I collaboratori, consulenti e fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti per garantire la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.
3. Le attività di selezione e assunzione del personale devono essere svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e uguaglianza, garantendo le pari opportunità, in conformità ai principi enucleati nel Codice Etico e nel rispetto delle procedure aziendali (cfr. Procedura PR 07.1 Selezione e assunzione del personale).
4. È necessario inoltre:
  - considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica, in modo da prevenire qualsiasi impiego di lavoratori privi di un regolare permesso di soggiorno;
  - assicurarsi, in caso di lavoro interinale o somministrato, che i somministranti o le agenzie per il lavoro si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

91/104

- assicurarsi che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare e alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, ecc.).

Tutti i Destinatari devono garantire il rispetto della predetta normativa e dei principi contenuti nel Codice Etico.

### ***Principali attività dell'OdV***

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati connessi all'impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informa tempestivamente l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

92/104

### **X. PROTOCOLLO REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25 *terdecies* - D. Lgs. 231/2001)**

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (art. 25 *terdecies* - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.)**

L'art. 604 *bis* c.p. punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; inoltre, punisce chi istiga a commettere o commette atti di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società, anche per mezzo dei propri dipendenti o collaboratori:

- faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- istighi a commettere reati per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa;
- partecipi o promuova organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o prestazione di assistenza alla loro attività, aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- propaghi, ovvero istighi o inciti, e da tali condotte derivi un concreto pericolo di diffusione, idee che si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione, grave minimizzazione o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, contro l'umanità e dei crimini di guerra riconosciuti dallo statuto della Corte penale internazionale.

#### ***Aree di attività a rischio e processi strumentali***

I reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale e religiosa, possono essere commessi in tutte le aree aziendali, ad esempio mediante la predisposizione di trattamenti discriminatori nei confronti dei dipendenti o collaboratori per motivi razziali, o negando a un determinato lavoratore permessi, ferie o il riconoscimento degli straordinari per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, attraverso le attività di comunicazione aziendale rivolte verso l'esterno attraverso qualsivoglia mezzo di informazione, finanziamento di organizzazioni/associazioni/movimenti o gruppo che promuovo la superiorità razziale o che istigano all'odio fondato su motivi etnici o religiosi).

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei reati, sono stati individuati i seguenti processi strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione rimborsi spese, rappresentanza, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

93/104

- Gestione consulenze;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.

### *Principi generali di comportamento*

Per quanto riguarda i principi di comportamento che devono essere osservati dai Destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati in esame nonché le specifiche procedure da adottare nell'espletamento delle attività di propria competenza, saranno improntati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, e dei valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative interne di SAICO S.R.L., nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo.

In particolare, in coerenza con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- fare propaganda, all'esterno o all'interno dei luoghi di lavoro, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, nazionale o religioso;
- istigare o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- rifiutare di assumere un dipendente o un collaboratore, escludere o non riconoscere a questi ultimi premi di produzione, aumenti retributivi, straordinari, ferie e permessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- partecipare attivamente ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che, tra i propri scopi, incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- finanziare, contribuire o prestare qualsivoglia assistenza all'attività delle predette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni, donazioni o altre liberalità le risorse finanziarie a favore di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che, tra i propri scopi, incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- diffondere, attraverso qualsivoglia mezzo di informazione o comunicazione, fare propaganda, istigare o incitare idee che si fondano sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra riconosciuti dalla Corte penale internazionale;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia.

Tutti i Destinatari devono garantire il rispetto della predetta normativa, nonché i principi e i valori indicati nel Codice Etico.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

94/104

### ***Procedure specifiche***

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza delle prescrizioni sopra enunciate, i Destinatari del Modello devono, per quanto di competenza e limitatamente al ruolo e alle attività svolte, osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di seguito descritte, oltre che le regole e i principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico.

La SAICO S.R.L. attua una politica di formazione e informazione dei Destinatari al fine di prevenire qualsivoglia atto di discriminazione o di violenza, in particolar modo se fondato su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. A tal fine, la formazione e l'addestramento dei lavoratori devono assicurare che tutto il personale di SAICO S.R.L. acquisisca una compiuta consapevolezza in merito all'importanza della diversità e dei valori ispiratori della Società nella gestione di tali tematiche, nonché delle conseguenze connesse a qualsivoglia comportamento discriminatorio.

La Società promuove una cultura della diversità e dell'integrazione, anche al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro e privo di qualsiasi forma di discriminazione.

La SAICO S.R.L. effettua un costante monitoraggio dei flussi informativi rivolti verso l'interno e l'esterno, ponendo una particolare attenzione alla prevenzione di qualsiasi fenomeno discriminatorio. A tal fine, ogni tipo di comunicazione verso l'esterno dovrà essere definita in conformità alle linee guida e alle *policies* aziendali, al Codice Etico e all'eventuale politica di comunicazione adottata dalla Società.

Eventuali rapporti con i mezzi di informazione e comunicazione (ivi compresi i *social network*), dovranno essere gestiti da soggetti appositamente designati.

Eventuali *bonus*, *benefit* o qualsiasi altro riconoscimento non potranno essere negati in ragione dell'appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa. Tutti i rapporti di lavoro e di collaborazione, sin dalla fase della selezione fino al loro termine, dovranno sempre ispirarsi al rispetto reciproco e alla negazione di qualsiasi forma di discriminazione.

Tutti i settori di attività di SAICO S.R.L. devono essere sottoposti a controlli e monitoraggi da parte delle strutture interessate. Ogni responsabile o referente di area dovrà costantemente monitorare che, all'interno dei luoghi di lavoro o nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa sottoposta alla sua supervisione, non abbiano luogo comportamenti di natura discriminatoria.

### ***Principali attività dell'OdV***

L'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, delle misure volte alla prevenzione di qualsivoglia fenomeno discriminatorio, anche alla luce dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello informerà tempestivamente l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

95/104

### **XI. PROTOCOLLO REATI TRIBUTARI (art. 25 *quinquiesdecies* - D. Lgs. 231/2001)**

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (art. 25 *quinquiesdecies* - D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 *bis* - D. Lgs. 74/2000)**

L'art. 2, co. 1, D. Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

L'art. 2, co. 2 *bis*, prevede una diminuzione di pena se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad Euro 100.000,00.

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 - D. Lgs. 74/2000)**

L'art. 3 - D. Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 30.000,00; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore ad Euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima, o comunque ad Euro 30.000,00.

#### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 *bis* - D. Lgs. 74/2000)**

L'art. 8, co. 1, D. Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'art. 8, co. 2 *bis*, prevede una diminuzione di pena se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore ad Euro 100.000,00.

#### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 - D. Lgs. 74/2000)**

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

96/104

L'art. 10 - D. Lgs. 74/2000 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 - D. Lgs. 74/2000)**

L'art. 11 - D. Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o di sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La stessa disposizione, inoltre, prevede un aumento di pena, se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad Euro 200.000,00.

### ***Aree di attività a rischio e processi strumentali***

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati tributari, come individuate all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

- a) acquisto di lavori, beni e servizi, in Italia e all'Estero;
- b) vendita di lavori, beni e servizi, in Italia e all'Estero.

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei reati tributari, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Gestione consulenze
- Gestione flussi monetari e finanziari.
- Formazione e trasmissione dei documenti contabili attivi e passivi.
- Controllo e verifica delle comunicazioni dei dati fiscali inviate all'Erario.

### ***Principi generali di comportamento***

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nella presente Parte Speciale, i componenti degli organi sociali di SAICO S.R.L. ed i suoi dipendenti e consulenti, il Collegio Sindacale e tutti i soggetti coinvolti, nell'ambito delle attività svolte, devono conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* di SAICO S.R.L.;
- il Codice Etico;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

97/104

- le procedure e le linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa aziendale ed il sistema di controllo della gestione;
- le disposizioni inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario e di *reporting* della Società;
- la normativa italiana e straniera applicabile.

In particolare, i soggetti sopra indicati sono obbligati a:

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge;
- adempiere a tutti gli obblighi di natura fiscale entro le scadenze previste dalle norme di riferimento;
- emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *quinqüiesdecies* del D. Lgs. 231/2001. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e, coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di SAICO S.R.L., è fatto divieto in particolare di:

- indicare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in una delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi, ovvero all'imposta sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate, in relazione all'oggetto ovvero ai soggetti coinvolti, in modo da ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria;
- indicare in una delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su quelli altrui, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

98/104

### ***Procedure specifiche***

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, devono essere rispettate le seguenti procedure specifiche:

La trasmissione dei dati e delle informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole fasi e gli autori delle stesse. Coloro che forniscono dati e notizie rilevanti ai fini contabili sono tenuti a dichiarare per iscritto la completezza e la veridicità dei dati.

La contabilità, affidata a Società esterne alla SAICO S.R.L., è tenuta in conformità alle normative applicabili.

I dati fiscali e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate.

Le procedure relative ai controlli contabili assicurano la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi.

I livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che emettono, trasmettono e contabilizzano, e coloro che controllano le operazioni svolte.

Possono prevedersi riunioni periodiche tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale al fine di verificare l'osservanza della normativa in materia tributaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Amministratore, del *management* e dei dipendenti.

Ogni violazione, omissione, inesattezza, falsificazione relativa alla contabilità ed alla documentazione di supporto dovrà essere comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

### ***Principali attività dell'OdV***

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati tributari sono specificate di seguito.

Con riferimento all'emissione, alla trasmissione ed alla comunicazione dei dati contabili, l'OdV provvede all'espletamento della seguente attività:

- verifica a campione in ordine alla corrispondenza fra i dati contabili dichiarati e le somme effettivamente incassate o spese (ad esempio, estratto conto bancario).

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello, informa tempestivamente l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

99/104

### **XII. PROTOCOLLO REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE** (art. 25 *septiesdecies* aggiunto dalla Legge n. 22/2022) **E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI** (art. 25 *duodevicies* - D. Lgs. 231/2001)

#### *Fattispecie di reato e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato (art. 25 *septiesdecies* e art. 25 *duodevicies*- D. Lgs. 231/2001) potenzialmente associabili alle aree di attività a rischio e le relative modalità attuative sono le seguenti:

#### **Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.)**

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

#### **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.)**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

#### **Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

100/104

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.)**

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

### **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *nonies* c.p.)**

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di

### **Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

### **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.)**

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

101/104

### **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.)**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

### **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

### **Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.)**

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:  
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;  
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

102/104

### ***Aree di attività a rischio e processi strumentali***

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, come individuate all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

- a) acquisto di lavori, beni e servizi, in Italia e all'Estero;
- b) vendita di lavori, beni e servizi, in Italia e all'Estero;
- c) rinvenimenti accidentali durante scavi.

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei reati, sono stati individuati i seguenti Processi sensibili strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Gestione flussi informativi con le Pubbliche Autorità.

### ***Principi generali di comportamento***

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre a quanto indicato nel Modello ed in particolare nella presente Parte Speciale, i componenti degli organi sociali di SAICO S.R.L. ed i suoi dipendenti e consulenti, il Collegio Sindacale e tutti i soggetti coinvolti, nell'ambito delle attività svolte, devono conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* di SAICO S.R.L.;
- il Codice Etico;
- le procedure e le linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa aziendale ed il sistema di controllo della gestione;
- le disposizioni inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario e di *reporting* della Società;
- la normativa italiana e straniera applicabile.

In particolare, i soggetti sopra indicati sono obbligati a:

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *septiesdecies* e dell'art. 25 *duodevicies*- del D. Lgs. 231/2001. È fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

103/104

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e, coerentemente con i principi contenuti nel Codice Etico di SAICO S.R.L., è fatto obbligo in particolare di:

- segnalare tempestivamente al responsabile di riferimento e alle Autorità competenti, durante scavi o lavori edili di qualsiasi genere, ogni ritrovamento di oggetti che, anche solo lontanamente, possano sembrare di rilievo storico-artistico.

### **Procedure specifiche**

Ai fini del rispetto dei principi e dell'osservanza dei divieti sopra enunciati, devono essere rispettate le seguenti procedure specifiche:

L'individuazione di un responsabile di riferimento, al quale rivolgere tempestivamente le segnalazioni in ordine ad eventuali ritrovamenti di oggetti di interesse culturale.

La comunicazione alla Sovrintendenza, al Sindaco o alla Autorità di P.S., ad opera del responsabile di riferimento ovvero dell'Amministratore Unico, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dal ritrovamento.

La predisposizione di un sistema di gestione e custodia dei beni di interesse culturale ritrovati.

La predisposizione di un apposito registro in cui riportare la data del rinvenimento, le principali caratteristiche del bene e le comunicazioni alla pubblica amministrazione, sì da agevolare la tracciabilità, nonché i relativi controlli.

Ogni violazione, omissione o inesattezza nell'osservanza delle procedure indicate dovrà essere comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

### ***Principali attività dell'OdV***

Le principali attività dell'OdV concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale sono specificate di seguito.

Con riferimento ai reati in parola, l'OdV provvede all'espletamento della seguente attività:

- verifica in ordine alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri in cui annotare gli eventuali rinvenimenti di beni di interesse culturali e le conseguenti comunicazioni alla amministrazione pubblica.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l'OdV riscontri violazioni del Modello, informa tempestivamente l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Pagina

104/104

### XIII. PROTOCOLLO ALTRE FATTISPECIE DI REATO

In seguito allo svolgimento delle attività di mappatura e valutazione del rischio di commissione dei Reati-presupposto, non sono emerse, nell'ambito delle attività specifiche di SAICO S.R.L., ipotesi di reato concretamente realizzabili relativamente alle fattispecie di seguito riepilogate:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, ad eccezione degli artt. 473 e 474 c.p. (art. 25 *bis*, D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1, D. Lgs. 231/01);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*, D. Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1, D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*, D. Lgs. 231/01);
- Reati transnazionali concernenti il traffico di stupefacenti e l'intralcio alla giustizia, introdotti dall'art. 10 della Legge 146/2006 (per quanto riguarda le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione si rinvia a quanto sopra riportato nel Protocollo Delitti di criminalità organizzata);
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 *novies*, D. Lgs. 231/01);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*, D. Lgs. 231/01)
- Delitti in materia di contrabbando doganale, disciplinati dagli artt. 282-292 del D.P.R. 43/1973 (art. 25 *sexiesdecies*, D. Lgs. 231/01)
- Illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, Legge n. 9/2013) – presupposto per enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

### ALLEGATI

- Codice Etico SAICO S.r.l.